

LE NUOVE LEGGI DEL DIRITTO DELL'ECONOMIA

Collana fondata da Michele Sandulli e Vittorio Santoro

Diretta da Ugo Patroni Griffi, Vittorio Santoro e Paolo Valensise

IL CODICE DELLA CRISI

Commentario

a cura di

Paolo Valensise, Giustino Di Cecco e Domenico Spagnuolo



G. Giappichelli Editore – Torino

LE NUOVE LEGGI DEL DIRITTO DELL'ECONOMIA

Collana fondata da Michele Sandulli e Vittorio Santoro

Diretta da Ugo Patroni Griffi, Vittorio Santoro e Paolo Valensise

IL CODICE DELLA CRISI

Commentario

a cura di

Paolo Valensise, Giustino Di Cecco e Domenico Spagnuolo



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2024 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-7524-527-6

ISBN/EAN 978-88-921-7360-6 (ebook - pdf)

Composizione: Voxel Informatica s.a.s. - Chieri (To)

Stampa: Rotolito S.p.A. - Pioltello (MI)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Indice

Autori [LXXIII]

Presentazione [LXXVII]

Prefazione [LXXIX]

Articolo 1

Ambito di applicazione [1]

Alberto Jorio

Articolo 2

Definizioni [8]

Alberto Jorio

1. Le nozioni di insolvenza, di crisi e di sovraindebitamento [10]. – 2. Le ulteriori definizioni [13].

Articolo 3

Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa [19]

Gaetano Presti

1. Genesi della norma e collegamento con l'art. 2086 c.c. [19]. – 2. La differente disciplina per imprese individuali e collettive [21]. – 3. Misure idonee e assetto organizzativo adeguato [23]. – 4. Le finalità delle misure e degli assetti [27].

Articolo 4

Doveri delle parti [31]

Amedeo Bassi

1. I principi [32]. – 2. La composizione dei diversi interessi [33]. – 3. La portata applicativa dei doveri [33]. – 4. L'articolazione dei diversi doveri [34]. – 5. Le conseguenze dell'inosservanza [35].

Articolo 5

Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie [36]

Amedeo Bassi

Articolo 5-bis**Pubblicazione delle informazioni e lista di controllo [38]****Luigi Papi**

1. L'“accesso” alle informazioni rilevanti [38]. – 2. La lista di controllo particolareggiata [39].

Articolo 6**Prededucibilità dei crediti [41]****Sabino Fortunato**

1. Economicità delle procedure concorsuali e crediti prededucibili [41]. – 2. Dai crediti di massa ai crediti prededucibili [42]. – 3. Il progressivo incremento delle “prededuzioni tipiche” [44]. – 4. Le “prededuzioni atipiche” ex art. 111 l. fall. derivanti dai crediti sorti “in occasione o in funzione delle procedure concorsuali” [45]. – 5. Le quattro macrocategorie dei crediti prededucibili nel Codice [48]. – 6. Condizioni e limiti alla prededucibilità dei crediti professionali [53]. – 7. La permanenza della prededucibilità [55].

Articolo 7**Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza [57]****Chiara Briguglio**

1. *Excursus* legislativo sul procedimento per la regolazione della crisi o dell'insolvenza [57]. – 2. Incertezze dogmatiche e ordinamentali sui criteri di priorità e convenienza per i creditori [59]. – 3. Riconferma applicativa del rapporto di continenza (*per incompatibilità*) [62].

Articolo 8**Durata massima delle misure protettive [64]****Chiara Briguglio**

1. Preliminari rilievi tassonomici sulle misure protettive: verso un potenziamento di disciplina [64]. – 2. Aspetti procedurali intorno alla strumentalità cautelare [66]. – 3. Considerazioni sulle prime emergenti perplessità applicative in materia di proroga “a maglie larghe”: *quid iuris?* [67].

Articolo 9**Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale [69]****Chiara Briguglio**

1. Il realizzato auspicio di un coordinamento sistematico in materia di sospensione feriale (del decorso) dei termini [69]. – 2. Attuazione del principio di celerità [71]. – 3. Obbligatorietà della rappresentanza tecnica [71].

Articolo 10**Comunicazioni telematiche [73]****Alessio Bonafine**

1. L'uso della posta elettronica certificata nel Codice [73]. – 2. Le novità della riforma [74].

Articolo 11**Attribuzione della giurisdizione [76]****Chiara Briguglio**

1. Nozione generale del c.d. "C.O.M.I." (*center of main interests*) [76]. – 2. La litispendenza internazionale in materia concorsuale [79]. – 3. Regime impugnatorio del difetto di giurisdizione [79]. – 4. Applicazione estensiva del criterio di cui al comma 1: dall'esecuzione collettiva alle azioni individuali [80].

Articolo 12**Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa [82]****Domenico Bonaccorsi di Patti**

1. Premessa [82]. – 2. I soggetti [83]. – 3. I presupposti [83]. – 4. La competenza [84]. – 5. Il ruolo dell'esperto [85]. – 6. Il comma 3 e la partecipazione del pubblico ministero [86].

Articolo 13**Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto [87]****Federico Riganti**

1. Inquadramento [90]. – 2. La disciplina [90]. – 3. L'elenco e la nomina dell'esperto [92].

Articolo 14**Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e altre banche di dati [94]****Articolo 15****Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori [94]****Federico Riganti****Articolo 16****Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti [97]****Nicola Nisio**

1. La clausola generale di correttezza e buona fede nella composizione negoziata [98]. – 2. Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto [101]. – 3. Doveri delle parti: l'imprenditore [105]. – 4. (*Segue*): le altre parti [106].

Articolo 17**Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento [109]****Giorgio Lener**

1. La presentazione dell'istanza per la nomina dell'esperto [111]. – 2. L'attività dell'esperto. La rinegoziazione dei contratti di durata [114]. – 3. La conclusione dell'incarico e la relazione finale [117].

Articolo 18**Misure protettive** [120]**Edgardo Ricciardiello**

1. Introduzione [120]. – 2. Le misure protettive nella composizione negoziata della crisi [121].

Articolo 19**Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari** [123]**Edgardo Ricciardiello****Articolo 20****Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile** [126]**Antonio Tavella**

1. La composizione negoziata e gli effetti sulla disciplina societaria [126]. – 2. Norme non derogate e doveri degli amministratori [128]. – 3. Cessazione degli effetti e possibili esiti [129].

Articolo 21**Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative** [130]**Antonio Caiafa**

1. Premessa [130]. – 2. La gestione dell'impresa [131]. – 3. Gestione ordinaria e straordinaria [132]. – 4. L'intervento dell'esperto [133].

Articolo 22**Autorizzazioni del tribunale** [135]**Antonio Caiafa**

1. Premesse: la disciplina della nuova finanza [135]. – 2. I finanziamenti prededucibili [136]. – 3. La revocabilità dei finanziamenti autorizzati [137]. – 4. L'autorizzazione al trasferimento d'azienda [139]. – 5. La esclusa rinegoziazione dei contratti [140].

Articolo 23**Conclusione delle trattative** [142]**Antonio Caiafa**

1. Premessa: i possibili esiti delle trattative [142]. – 2. Le soluzioni idonee al superamento della crisi e le ulteriori alternative [143].

Articolo 24**Conservazione degli effetti** [146]**Domenico Bonaccorsi di Patti**

1. Premessa [146]. – 2. La conservazione degli effetti degli atti compiuti in pendenza della composizione negoziata [147]. – 3. L'esenzione dall'azione revocatoria [148]. – 4. Gli atti di straordinaria

amministrazione [149]. – 5. La responsabilità del debitore per gli atti compiuti [150]. – 6. Le misure premiali giuspenalistiche [150].

Articolo 25

Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese [152]

Davide De Filippis

1. Premessa [153]. – 2. La duplice modalità di conduzione delle trattative: unitaria [154]. – 2.1. (*Segue*): separata [156]. – 3. L'intervento dell'impresa del gruppo *in bonis* [157]. – 4. I finanziamenti infragruppo [158]. – 5. Esiti (possibili) delle trattative [159].

Articolo 25-bis

Misure Premiali [160]

Marco Di Siena

1. Composizione della crisi ed incentivi fiscali [161]. – 2. La disciplina degli interessi relativi ai debiti tributari destinati a maturare al saggio legale [162]. – 3. La riduzione alla metà degli interessi che maturano in relazione ai debiti tributari *pregressi* (vale a dire anteriori all'istanza per la designazione dell'esperto) [163]. – 4. La disciplina delle sanzioni amministrative relative ai medesimi debiti tributari *pregressi* [164]. – 5. La disciplina delle sanzioni amministrative per le quali è prevista la definizione in via breve [164]. – 6. La speciale procedura di rateazione dei debiti tributari non ancora iscritti a ruolo [165]. – 7. Gli effetti premiali in materia di imposizione sui redditi [167].

Articolo 25-ter

Compenso dell'esperto [168]

Tommaso Nigro

1. Lineamenti generali e caratterizzazioni [169]. – 2. I criteri per la determinazione del compenso [170]. – 3. Maggiorazioni e dimidiazioni del compenso [171].

Articolo 25-quater

Imprese sotto soglia [172]

Domenico Bonaccorsi di Patti

1. Premessa [173]. – 2. Le imprese sotto soglia e il presupposto oggettivo [174]. – 3. L'accesso alla composizione negoziata c.d. "minore" ed i possibili esiti del percorso [174]. – 4. La disciplina applicabile [175]. – 5. La conservazione degli effetti [176]. – 6. Il compenso [176].

Articolo 25-quinquies

Limiti di accesso alla composizione negoziata [177]

Domenico Bonaccorsi di Patti

1. Premessa [177]. – 2. I limiti di accesso alla composizione negoziata [178].

Articolo 25-sexies**Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio [180]****Federica Innocenti**

1. Caratteristiche generali e presupposti della procedura [181]. – 2. Lo svolgimento della procedura e i poteri del tribunale [184].

Articolo 25-septies**Disciplina della liquidazione del patrimonio [187]****Federica Innocenti**

1. Inquadramento generale. La portata del rinvio all'art. 114 [187]. – 2. La nomina del liquidatore [188]. – 3. La disciplina della liquidazione dei beni [189]. – 4. Il caso dei concordati c.d. “chiusi” e la verifica dell'assenza di soluzioni migliori sul mercato [191].

Articolo 25-octies**Segnalazione dell'organo di controllo [192]****Paolo Valensise**

1. Premessa [192]. – 2. Profili soggettivi e presupposti della segnalazione [194]. – 3. L'esercizio del potere/dovere di segnalazione [195]. – 4. Gli scenari *post* segnalazione. Cenni di responsabilità [196].

Articolo 25-novies**Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati [199]****Marco Di Siena e Paolo Valensise**

1. I creditori qualificati, i presupposti e la tempistica delle segnalazioni [200]. – 2. La posizione degli organi di amministrazione e controllo [202].

Articolo 25-decies**Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari [205]****Giovanni Falcone**

1. L'obbligo di “dare notizia” [205]. – 2. La nozione di “affidamento” [206]. – 2.1. Le nozioni di “variazione” e di “revisione” [208].

Articolo 25-undecies**Istituzione di un programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici [210]****Giovanni Falcone**

Articolo 26**Giurisdizione italiana** [212]**Chiara Briguglio**

1. Giurisdizione italiana in caso di C.O.M.I. situato all'estero e nozione di "dipendenza" [212]. – 2. Brevi cenni sull'insolvenza transfrontaliera sotto il vigore del reg. UE n. 848 del 2015 [214]. – 3. Disciplina applicabile in caso di trasferimento del C.O.M.I. all'estero e recenti indirizzi applicativi [216].

Articolo 27**Competenza per materia e per territorio** [218]**Ferruccio Auletta**

1. Il disegno legislativo della competenza e l'esercizio parziale della potestà delegata [218]. – 2. I diversi criteri di collegamento [219]. – 3. Le «*controversie*» derivanti dai «*procedimenti*» di regolazione della crisi [220]. – 4. Il regime dell'incompetenza [221]. – 5. Prime applicazioni giurisprudenziali della competenza differenziata [221].

Articolo 28**Trasferimento del centro degli interessi principali** [223]**Ferruccio Auletta**

1. Il trasferimento della sede successivamente al deposito della domanda [223]. – 2. Il periodo di sterilizzazione degli effetti del trasferimento ai fini della competenza [223]. – 3. Il «*centro degli interessi principali del debitore*» [225].

Articolo 29**Incompetenza** [227]**Ferruccio Auletta**

1. Il censimento legislativo della natura inderogabile della competenza per territorio [227]. – 2. La *quaestio* dell'ammissibilità del regolamento necessario di competenza nell'attuale quadro normativo [228]. – 3. Il termine utile per l'esercizio del potere di sollevare il regolamento d'ufficio [229]. – 4. La questione di competenza in sede di reclamo [230].

Articolo 30**Conflitto positivo di competenza** [232]**Ferruccio Auletta**

1. L'art. 9-ter l. fall. e le ipotesi coperte dall'attuale disciplina [232]. – 2. Il regime processuale del conflitto di competenza [233].

Articolo 31**Salvezza degli effetti** [236]**Ferruccio Auletta**

1. L'inidoneità della questione di competenza ad inibire l'efficacia degli atti [236]. – 2. La neutralizzazione degli atti del procedimento svoltosi presso il giudice incompetente per incompatibilità di effetti [236].

Articolo 32**Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione** [239]**Ferruccio Auletta**

1. La regola della c.d. *vis attractiva concursus* [239]. – 2. Definizione del perimetro di regolazione della disposizione [241]. – 3. La dichiarazione *motu proprio* dell'incompetenza del tribunale adito per una causa derivante dalla liquidazione giudiziale [241]. – 4. Una lettura coordinata con l'art. 50 [242].

Articolo 33**Cessazione dell'attività** [243]**Michele Perrino**

1. La regola base e la sua *ratio* [243]. – 2. Coincidenza della cessazione con la cancellazione dal registro [246]. – 3. La regola per gli imprenditori non iscritti nel registro delle imprese [249]. – 4. La prova della effettiva cessazione dell'attività [250]. – 5. Cessazione/cancellazione e accesso al concordato e agli accordi di ristrutturazione [251].

Articolo 34**Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto** [254]**Michele Perrino**

1. L'art. 34 ed il richiamo alle condizioni stabilite nell'art. 33 [254]. – 2. L'erede che chiede la liquidazione giudiziale del defunto [255]. – 3. Disciplina concorsuale e diritto successorio [257]. – 4. Concorso di presupposti *ex artt.* 33 e 34. Concorso di procedure a carico del defunto e dell'erede [258].

Articolo 35**Morte del debitore** [260]**Michele Perrino****Articolo 36****Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva** [262]**Michele Perrino****Articolo 37****Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale** [263]**Giuseppe Fauceglia**

1. L'accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale [263]. – 2. La legittimazione delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa [264]. – 3. La "vigilanza" e il "controllo". Il modello della c.d. legittimazione plurale [265]. – 4. L'iniziativa dei creditori [267].

Articolo 38**Iniziativa del pubblico ministero [270]****Giuseppe Fauceglia**

1. La legittimazione del Pubblico Ministero: il ricorso [270]. – 2. L'ipotesi in cui il Pubblico Ministero abbia avuto (comunque) notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza [273]. – 3. La segnalazione dell'insolvenza da parte dell'autorità giudiziaria [274].

Articolo 39**Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza [276]****Giuseppe Fauceglia**

1. Gli obblighi di allegazione documentale e gli obblighi informativi [276]. – 2. La funzione dell'allegazione nei procedimenti di composizione stragiudiziale della crisi e di apertura della liquidazione giudiziale [277]. – 3. Le altre ipotesi previste dalla norma [278].

Articolo 40**Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale [280]****Alessandro Benocci**

1. Il procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale [281]. – 2. Il contenuto della domanda [285]. – 3. Gli adempimenti processuali in caso di domanda presentata dal debitore [286]. – 4. Gli adempimenti processuali in caso di domanda presentata dai soggetti diversi dal debitore [288].

Articolo 41**Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale [291]****Alessandro Benocci**

1. La specialità del procedimento per l'accesso alla procedura di liquidazione giudiziale [291]. – 2. La scansione temporale del procedimento per l'accesso alla procedura di liquidazione giudiziale [292]. – 3. L'udienza di trattazione [293]. – 4. L'istruttoria [294].

Articolo 42**Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo [295]****Alessandro Benocci**

1. La specialità dell'istruttoria sui debiti nei procedimenti per l'accesso alle procedure di liquidazione giudiziale e di concordato preventivo [295]. – 2. Il soggetto attivo dell'attività istruttoria [296]. – 3. L'avvio dell'attività istruttoria [297]. – 4. L'oggetto dell'attività istruttoria [298]. – 5. Le modalità di svolgimento dell'attività istruttoria [299].

Articolo 43**Rinuncia alla domanda [300]****Alessandro Benocci**

1. Effetti della rinuncia alla domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza [300]. – 2. Effetti della rinuncia alla domanda per il pubblico ministero e per gli intervenuti [301]. – 3. Effetti della rinuncia alla domanda dal punto di vista pubblicitario [302].

Articolo 44**Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione [304]****Fabio Santangeli**

1. Il “nuovo” concordato in bianco [305]. – 2. Il contenuto della domanda in bianco [305]. – 3. Il contenuto del decreto del tribunale [306]. – 4. La figura del commissario giudiziale [306]. – 5. La revoca del provvedimento di concessione dei termini o il mancato deposito del piano [307]. – 6. Brevi note a margine della nuova disposizione [308].

Articolo 45**Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini [309]****Fabio Santangeli**

1. La comunicazione del decreto di concessione dei termini [309]. – 2. Pubblicazione [311].

Articolo 46**Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo [312]****Fabio Santangeli**

1. Effetti della domanda sull'amministrazione [312]. – 2. Gli atti urgenti di straordinaria amministrazione [313]. – 3. Conseguenze dirette della mancata autorizzazione nella fase precedente al decreto di ammissione [315]. – 4. L'autorizzazione del tribunale [316]. – 5. L'autorizzazione del giudice delegato [316]. – 6. Conseguenze indirette della mancata autorizzazione [316]. – 7. L'inefficacia dei titoli di prelazione e delle ipoteche giudiziali [317].

Articolo 47**Apertura del concordato preventivo [318]****Marco Arato**

1. Le condizioni di ammissibilità del concordato preventivo [319]. – 2. Il decreto del tribunale [320]. – 3. La patologia della domanda di concordato [320].

Articolo 48**Procedimento di omologazione [322]****Marco Arato**

1. Il procedimento di omologazione e il giudizio di omologazione [323]. – 2. La fase del procedimento

anteriore all'udienza [323]. – 3. L'opposizione all'omologazione [324]. – 4. L'omologazione [325].

Articolo 49

Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale [327]

Salvatore De Vitis

1. Premessa [328]. – 2. Le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale [329]. – 3. La sentenza [330]. – 4. La soglia minima dei debiti scaduti e non pagati [331].

Articolo 50

Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale [332]

Paolo Celentano

1. Introduzione [332]. – 2. Il provvedimento che respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale [333]. – 3. Il reclamo contro il decreto che ha respinto la domanda di apertura della liquidazione giudiziale [334].

Articolo 51

Impugnazioni [338]

Ruggero Siciliano

1. Il regime unitario del reclamo *ex art.* 51 [339]. – 2. Il procedimento [340].

Articolo 52

Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi [343]

Ruggero Siciliano

1. Profili generali [343]. – 2. La legittimazione alla domanda ed i presupposti di natura cautelare [344]. – 3. Il procedimento [345].

Articolo 53

Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione [347]

Salvatore De Vitis

1. Premessa [348]. – 2. Gli effetti della revoca della liquidazione giudiziale [348]. – 3. Gli effetti della revoca della liquidazione giudiziale dopo la sentenza della corte d'appello [349]. – 4. Gli effetti della revoca della sentenza di omologa del concordato o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti [351]. – 5. Il comma *5-bis* [351].

Articolo 54

Misure cautelari e protettive [354]

Edgardo Ricciardiello

1. Introduzione [355]. – 2. Le misure cautelari e protettive nella legge fallimentare [356]. – 3. Le novità introdotte dal Codice [357]. – 4. Conclusioni [359].

Articolo 55**Procedimento** [361]**Edgardo Ricciardiello**

1. Gli aspetti procedurali [362]. – 2. Gli effetti temporanei delle misure protettive [362]. – 3. I provvedimenti [363].

Articolo 56**Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento** [365]**Mario Civetta**

1. Introduzione [365]. – 2. Gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento come strumento di risoluzione della crisi d'impresa [366]. – 3. Il contenuto dei piani attestati di risanamento [366]. – 4. Il giudizio del professionista indipendente [367]. – 5. Gli effetti della pubblicità legale del piano, dell'attestazione e degli accordi conclusi [368]. – 6. L'esenzione della revocatoria [369].

Articolo 57**Accordi di ristrutturazione dei debiti** [370]**Giovanni Battista Nardecchia**

1. Natura giuridica [370]. – 2. I presupposti [373]. – 3. Forma e contenuto [374]. – 4. Il trattamento dei creditori [378]. – 5. La relazione del professionista [379].

Articolo 58**Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano** [382]**Giovanni Battista Nardecchia****Articolo 59****Coobbligati e soci illimitatamente responsabili** [386]**Giovanni Battista Nardecchia****Articolo 60****Accordi di ristrutturazione agevolati** [388]**Giovanni Battista Nardecchia****Articolo 61****Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa** [390]**Maurizio Sciuto**

1. Uno strumento concorsuale di portata generale [391]. – 2. L'architettura dell'istituto [392]. – 3. Gli ARD con gli intermediari finanziari come *species* degli ARD ad efficacia estesa [393]. – 4. ARD ad efficacia estesa e ARD "ordinari": le maggioranze per l'approvazione [393]. – 5. Un esempio [395]. – 6. I diritti dei creditori diversi [396].

Articolo 62**Convenzione di moratoria** [397]

Maurizio Sciuto

Articolo 63**Transazione su crediti tributari e contributivi** [400]

Giuseppe Marini

1. La nuova transazione fiscale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti [401]. – 2. Le novità dell'istituto della transazione fiscale rispetto a quanto previsto dall'art. 182-ter, commi 5 e 6, l. fall [402]. – 3. Alcune problematiche interpretative [402]. – 3.1. La questione definitoria [403]. – 3.2. Ambito di applicazione oggettivo. La transigibilità dei tributi locali [403]. – 3.3. L'omessa indicazione della disciplina procedimentale [403]. – 4. La natura del potere esercitato dall'Amministrazione finanziaria a fronte della proposta transattiva presentata dal debitore [404].

Articolo 64**Effetti degli accordi sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive** [408]

Antonio Tavella

1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e gli effetti sulla disciplina societaria [408]. – 2. Durata degli effetti [410]. – 3. Effetti sui contratti in caso di concessione di misure protettive [410].

Articolo 64-bis**Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione** [412]

Emanuele Mattei

1. La derivazione europea dell'opzione normativa italiana e la natura del Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione [413]. – 2. I presupposti per l'accesso e il procedimento di ammissione [416]. – 3. Gli effetti dell'ammissione e il ruolo del commissario giudiziale. La gestione dell'impresa [419]. – 4. La votazione, le classi di creditori e l'omologazione [420]. – 5. Il rinvio alle norme del Codice [421].

Articolo 64-ter**Mancata approvazione di tutte le classi** [423]

Emanuele Mattei

Articolo 64-quater**Conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo** [425]

Emanuele Mattei

Articolo 65**Ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento** [427]

Niccolò Nisivoccia e Andrea Colnaghi

1. Premessa [427]. – 2. I presupposti soggettivi [428]. – 2.1. Il consumatore [428]. – 2.2. Il libero professionista [429]. – 2.3. L'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo e le *start-up* innovative [430]. – 2.4. I restanti debitori non assoggettabili alle procedure liquidatorie [430]. – 3. Il presupposto oggettivo [431].

Articolo 66**Procedure familiari** [432]

Niccolò Nisivoccia e Andrea Colnaghi

Articolo 67**Procedura di ristrutturazione dei debiti** [434]

Angelo Napolitano

Articolo 68**Presentazione della domanda e attività dell'OCC** [439]

Angelo Napolitano

1. L'attività dell'OCC [440]. – 2. Gli effetti della domanda e il procedimento [441].

Articolo 69**Condizioni soggettive ostative** [443]

Angelo Napolitano

Articolo 70**Omologazione del piano** [445]

Angelo Napolitano

Articolo 71**Esecuzione del piano** [449]

Angelo Napolitano

Articolo 72**Revoca dell'omologazione** [451]

Angelo Napolitano

Articolo 73**Conversione in procedura liquidatoria [453]**

Angelo Napolitano

Articolo 74**Proposta di concordato minore [454]**

Emma Sabatelli

1. I soggetti legittimati a formulare la proposta di concordato minore [454]. – 2. Le ragioni dell'esclusione del consumatore [455]. – 3. L'imprenditore (o il professionista) sovraindebitato, che sia anche socio a responsabilità illimitata, è legittimato a presentare una domanda di concordato minore in proprio? [457] – 4. Tipologie di concordato minore [458]. – 5. Il contenuto della proposta [460].

Articolo 75**Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati [462]**

Emma Sabatelli

1. La documentazione da allegare alla domanda [462]. – 2. L'altra documentazione richiesta [463]. – 3. Il trattamento dei crediti assistiti da prelazione [464]. – 4. Un'eccezione al principio della *par condicio* [466].

Articolo 76**Presentazione della domanda e attività dell'OCC [468]**

Emma Sabatelli

1. La presentazione della domanda [469]. – 2. La relazione dell'OCC [469]. – 3. Il controllo sulla valutazione del merito creditizio [471]. – 4. Ulteriori attività dell'OCC e disposizioni di natura procedimentale [472].

Articolo 77**Inammissibilità della domanda di concordato minore [473]**

Emma Sabatelli

1. Le cause di inammissibilità della domanda [473]. – 2. L'esdebitazione [475].

Articolo 78**Procedimento [476]**

Emma Sabatelli

1. Premessa [477]. – 2. Il contenuto del decreto [477]. – 3. La disciplina degli atti idonei ad alterare la *par condicio* [478]. – 4. La nomina (eventuale) del commissario giudiziale [478]. – 5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione [479]. – 6. Il ruolo dell'OCC [479].

Articolo 79**Maggioranza per l'approvazione del concordato minore [480]****Oreste De Cicco**

1. Approvazione del concordato minore: modalità e maggioranze [480]. – 2. Espressione del voto [482]. – 3. Effetti dell'approvazione del concordato minore [483].

Articolo 80**Omologazione del concordato minore [484]****Oreste De Cicco**

1. Omologazione del concordato: requisiti e disamina del tribunale [484]. – 2. La decisione di omologazione [486]. – 3. Opposizione all'omologazione: casi ed esclusioni [487].

Articolo 81**Esecuzione del concordato minore [488]****Oreste De Cicco****Articolo 82****Revoca dell'omologazione [490]****Oreste De Cicco****Articolo 83****Conversione in procedura liquidatoria [492]****Oreste De Cicco****Articolo 84****Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano [493]****Marco Arato**

1. Le finalità e i presupposti del concordato preventivo [494]. – 2. Le tipologie di concordato preventivo [495]. – 3. Il concordato in continuità [496]. – 4. Il concordato con liquidazione [497]. – 5. Il trattamento dei creditori privilegiati [498]. – 6. Le regole di distribuzione nel concordato in continuità [498]. – 7. Le disposizioni operative in caso di trasferimento o affitto d'azienda o ramo d'azienda [499].

Articolo 85**Suddivisione dei creditori in classi [500]****Stefano Ambrosini**

1. Premessa [500]. – 2. La generale facoltà di prevedere la suddivisione in classi [501]. – 3. Le ipotesi di classi obbligatorie e gli interessi protetti [502]. – 4. La suddivisione in classi nel concordato in continuità [503]. – 5. (*Segue*): i creditori privilegiati interessati dalla ristrutturazione [504]. – 6.

Le altre ipotesi di classi separate [505]. – 7. Le classi nel concordato liquidatorio [506]. – 8. Lo scrutinio in ordine alla correttezza della classificazione [506]. – 9. Il divieto di alterare l'ordine delle cause di prelazione [507].

Articolo 86

Moratoria nel concordato in continuità [509]

Stefano Ambrosini

1. Premessa [509]. – 2. La “moratoria per il pagamento” dei creditori privilegiati [510]. – 3. L'ambito di applicazione e l'inderogabilità della norma [511]. – 4. La questione del diritto di voto [511].

Articolo 87

Contenuto del piano di concordato [512]

Stefano Ambrosini

1. Premessa [513]. – 2. La centralità della programmazione e del “fattore tempo” [513]. – 3. Il “nucleo” del piano [514]. – 4. Gli altri requisiti contenutistici del piano [515]. – 5. I contenuti “speciali” del piano in continuità [516]. – 6. La preferibilità della soluzione concordataria [517]. – 7. L'attestazione del piano [518].

Articolo 88

Trattamento dei crediti tributari e contributivi [520]

Giuseppe Marini

1. Il trattamento dei crediti tributari e contributivi nell'ambito del concordato preventivo. Molte conferme [521]. – 2. Ambito di applicazione oggettivo. Problematiche persistenti [524]. – 3. Disciplina del credito Iva e delle ritenute [524]. – 4. Impugnabilità del voto negativo dell'Amministrazione finanziaria e giurisdizione [525].

Articolo 89

Riduzione o perdita del capitale della società in crisi [527]

Fabrizio Guerrera

1. Il contenuto normativo della disposizione e la sua origine [527]. – 2. Le ragioni della sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e della causa di scioglimento della società [528]. – 3. Gli obiettivi pratici della norma [529]. – 4. La posizione e le responsabilità degli amministratori [531].

Articolo 90

Proposte concorrenti [532]

Giustino Di Cecco

1. Introduzione [533]. – 2. Le limitazioni alla legittimazione attiva per la presentazione delle proposte concorrenti [533]. – 3. La misura premiale consistente nell'inammissibilità della proposta concorrente [534]. – 4. L'abrogazione del divieto di voto del creditore proponente [536].

Articolo 91**Offerte concorrenti** [537]**Giustino Di Cecco**

1. Premessa [538]. – 2. Il requisito dell'irrevocabilità dell'offerta [538]. – 3. Il nuovo *iter* competitivo [543]. 4 – I problemi interpretativi irrisolti [545].

Articolo 92**Commissario giudiziale** [549]**Giustino Di Cecco**

1. Introduzione [549]. – 2. Le (poche) novità apportate dal Codice [550]. – 3. La nomina del commissario giudiziale [553].

Articolo 93**Pubblicità del decreto** [555]**Jacopo Paoloni**

1. Una panoramica sulle novità in tema di pubblicità del decreto [555]. – 2. L'eliminazione di indicazioni in merito alla notifica del decreto [556]. – 3. Un ruolo certamente operativo per il Commissario Giudiziario [556].

Articolo 94**Effetti della presentazione della domanda di concordato** [558]**Paolo Felice Censoni**

1. Il quadro normativo [558]. – 2. La distinzione fra ordinaria e straordinaria amministrazione [559].

Articolo 94-bis**Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale** [562]**Federico Briolini**

1. Premessa [562]. – 2. La regola generale per i contratti in corso di esecuzione [563]. – 3. La disciplina dei contratti pendenti essenziali in caso di misure protettive [564].

Articolo 95**Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni** [567]**Paolo Lazzara e Davide Palazzo**

1. Premessa (di *P. Lazzara*) [568]. – 2. L'ambito di applicazione della nuova disciplina (di *P. Lazzara*) [568]. – 3. Concordato preventivo ed esecuzione del contratto pubblico (di *D. Palazzo*) [569]. – 4. Concordato preventivo e partecipazione alle procedure di gara (di *D. Palazzo*) [571]. – 5. La partecipazione alla gara come componente di un raggruppamento temporaneo di imprese (di *P. Lazzara*) [574]. – 6. La partecipazione alle gare a seguito del decreto di omologazione (di *P. Lazzara*) [575].

Articolo 96**Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo** [576]**Paolo Felice Censoni**

1. Il quadro normativo [576]. – 2. Il *dies a quo* degli effetti del concordato preventivo nei confronti dei creditori [577]. – 3. L'equiparazione di tali effetti del concordato preventivo a quelli della liquidazione giudiziale: spunti critici [578].

Articolo 97**Contratti pendenti** [581]**Paolo Felice Censoni**

1. Il quadro normativo e il principio generale della conservazione del rapporto pendente [582]. – 2. L'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del rapporto pendente [583]. – 3. Il relativo procedimento [584]. – 4. Il credito per il c.d. «indennizzo» del contraente *in bonis* [585]. – 5. I contratti preliminari in corso e le «*procedures competitive*» [586]. – 6. I contratti di locazione finanziaria [586]. – 7. Le fattispecie contrattuali escluse dalla disciplina generale dell'art. 97 [587]. – 8. I finanziamenti bancari in corso e le operazioni c.d. «autoliquidanti» [589].

Articolo 98**Prededuzione nel concordato preventivo** [592]**Sabino Fortunato**

1. Prededuzione e concordato preventivo [592]. – 2. L'applicazione dell'art. 98 in caso di revoca della liquidazione giudiziale e nel piano soggetto ad omologazione [592].

Articolo 99**Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti** [594]**Articolo 100****Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi** [595]**Articolo 101****Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti** [595]**Antonia Irace e Vittorio Santoro**

1. Scopi della disciplina [596]. – 2. La nuova finanza: nozione [598]. – 3. La domanda di accesso alla nuova finanza: requisiti [600]. – 4. (*Segue*): funzione [601]. – 5. La prededuzione [602]. – 6. I pagamenti di crediti pregressi [605].

Articolo 102**Finanziamenti prededucibili dei soci** [607]

Nicoletta Michieli

1. Premessa [607]. – 2. Prededucibilità dei finanziamenti soci [609]. – 3. Limiti alla prededuzione [612]. – 4. La prededuzione dei finanziamenti infragruppo [613].

Articolo 103**Scritture contabili** [614]

Alberto Dello Strologo

1. Introduzione [614]. – 2. L'annotazione del commissario giudiziale [614]. – 3. La restituzione delle scritture contabili [616]. – 4. Il superamento dei problemi di coordinamento con la disciplina concordataria [617].

Articolo 104**Convocazione dei creditori** [619]

Alberto Dello Strologo

1. Premessa [619]. – 2. Le verifiche del Commissario. Profili pratici e natura delle stesse [620]. – 3. L'avviso ai creditori [621]. – 4. La convocazione degli obbligazionisti e del loro rappresentante legale [622]. – 5. L'eliminazione del superato art. 171, comma 6, l. fall. [623].

Articolo 105**Operazioni e relazione del commissario** [624]

Alberto Dello Strologo

1. L'inventario [624]. – 2. La relazione particolareggiata [626]. – 3. Le proposte concorrenti [628]. – 4. Informazioni rilevanti e relazione integrativa [629].

Articolo 106**Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura** [630]

Leonardo Pica

1. Premessa: la *ratio* attuale di una norma ancestrale [630]. – 2. Profili sostanziali [635]. – 3. Questioni processuali [637].

Articolo 107**Voto dei creditori** [640]

Antonio Blandini e Giuseppe Farina

1. La soppressione dell'adunanza dei creditori [641]. – 2. L'informazione in merito alle proposte ai voti e il contraddittorio telematico [642]. – 3. L'esercizio del voto [647].

Articolo 108**Ammissione provvisoria dei crediti contestati [648]****Antonio Blandini e Enrico Locascio Aliberti**

1. La provvisoria ammissione al voto dei titolari di crediti contestati [648]. – 2. L'opposizione dei creditori esclusi [650].

Articolo 109**Maggioranza per l'approvazione del concordato [652]****Antonio Blandini e Enrico Locascio Aliberti**

1. La maggioranza per l'approvazione del concordato liquidatorio [653]. – 2. La legittimazione al voto dei creditori prelatizi [654]. – 3. La maggioranza per l'approvazione del concordato con continuità aziendale [655]. – 4. Il conflitto di interesse dei creditori nel concordato [656].

Articolo 110**Adesioni alla proposta di concordato [657]****Antonio Blandini e Giuseppe Farina**

1. La relazione finale del commissario giudiziale [657]. – 2. I rimedi in caso di mutamento delle condizioni di fattibilità del piano [659].

Articolo 111**Mancata approvazione del concordato [661]****Antonio Blandini e Giuseppe Farina**

1. La mancata approvazione del concordato [661]. – 2. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o il ritorno *in bonis* [662].

Articolo 112**Giudizio di omologazione [663]****Carlo Felice Giampaolino**

1. Collocazione della norma [664]. – 2. Le verifiche comuni a concordato liquidatorio e in continuità [665]. – 3. Le norme per il concordato preventivo in continuità. L'omologazione senza approvazione. La ristrutturazione trasversale [666]. – 4. L'opposizione nel concordato in continuità fondata sulla convenienza e sulle condizioni per la ristrutturazione trasversale [667]. – 5. L'opposizione nel concordato liquidatorio o con assunzione [669]. – 6. Il deposito delle somme [670].

Articolo 113**Chiusura della procedura [671]****Carlo Felice Giampaolino**

1. La chiusura della procedura [671]. – 2. Il termine per l'omologazione [673].

Articolo 114**Cessione dei beni** [674]

Carlo Felice Giampaolino

1. La cessione dei beni vigilata [674]. – 2. L'estensione della disposizione [675].

Articolo 115**Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni** [678]

Carlo Felice Giampaolino

1. Il liquidatore giudiziale organo della procedura [678]. – 2. L'azione di responsabilità [679]. – 3. I problemi della nullità nel concordato liquidatorio [680].

Articolo 116**Trasformazione, fusione o scissione** [681]

Marco Maltoni

1. Ambito di applicazione e nuove fattispecie di fusione, scissione e trasformazione [681]. – 2. La nozione di invalidità [682]. – 3. Le operazioni straordinarie concordatarie [683]. – 4. I destinatari della nuova disciplina [685]. – 5. La sospensione del diritto di recesso [685].

Articolo 117**Effetti del concordato per i creditori** [686]

Giampaolo Mora

1. Gli effetti del concordato preventivo omologato [686]. – 2. I diritti contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso [688]. – 3. Gli effetti del concordato preventivo nei confronti dei soci illimitatamente responsabili [688].

Articolo 118**Esecuzione del concordato** [691]

Vincenzo De Sensi

1. La vigilanza del commissario giudiziale [692]. – 2. La gestione sostitutiva e l'impatto sulla *governance* societaria [693]. – 3. Raffronto con l'art. 120-*quinquies* [695]. – 4. Cessione d'azienda [696].

Articolo 119**Risoluzione del concordato** [698]

Vincenzo De Sensi

1. La legittimazione del commissario giudiziale [698]. – 2. Procedimento e termine di decadenza [699]. – 3. La risoluzione *omisso medio* e la nuova insolvenza [700].

Articolo 120**Annullamento del concordato** [702]

Vincenzo De Sensi

1. I presupposti dell'annullamento e il loro rapporto con quelli di revoca del concordato [702]. – 2. I termini di decadenza per l'azione di annullamento [704].

Articolo 120-bis**Accesso** [703]

Simone D'Orsi

1. Ambito applicativo [703]. – 2. Competenza esclusiva degli amministratori [707]. – 3. Revoca degli amministratori [708]. – 4. Tutela verso l'iniziativa degli amministratori: impugnazioni e proposte concorrenti dei soci [709]. – 5. Applicazione alle imprese collettive in forma non societaria [710].

Articolo 120-ter**Classamento dei soci e dei titolari di strumenti finanziari** [712]

Simone D'Orsi

1. Ambito applicativo [712]. – 2. Classamento obbligatorio, facoltativo e vietato nel sistema nazionale ed europeo [713]. – 3. Ulteriori condizioni per l'esercizio del voto [715]. – 4. Cristallizzazione della compagine sociale ai fini del voto [716]. – 5. Disciplina applicabile ai titolari di strumenti finanziari partecipativi [716].

Articolo 120-quater**Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci** [718]

Simone D'Orsi

1. Ambito applicativo [718]. – 2. Ristrutturazione trasversale e risorse disponibili per i soci [719]. – 3. «Valore effettivo» e «valore complessivamente riservato ai soci» [720]. – 4. Opposizione dei soci all'omologazione [722].

Articolo 120-quinquies**Esecuzione** [724]

Simone D'Orsi

1. Funzione e ambito applicativo: discriminazione con l'esecuzione coattiva delle proposte concorrenti "riorganizzative" [724]. – 2. Ruolo degli amministratori e intervento del notaio nella disciplina dell'esecuzione automatica e coattiva [726]. – 3. Regime dei contratti pendenti: la neutralizzazione delle clausole *ipso facto* nell'esecuzione del piano [727].

Articolo 121**Presupposti della liquidazione giudiziale** [729]

Alberto Jorio

Articolo 122**Poteri del tribunale concorsuale [731]****Stanislao De Matteis e Fabio Di Lorenzo**

1. Il tribunale concorsuale [731]. – 2. Le attribuzioni del tribunale concorsuale [733]. – 3. Natura dei provvedimenti del tribunale concorsuale [735]. – 4. Natura del rapporto tra giudice delegato e tribunale concorsuale [735].

Articolo 123**Poteri del giudice delegato [737]****Stanislao De Matteis e Fabio Di Lorenzo**

1. Il ruolo del giudice delegato rispetto agli altri organi concorsuali [738]. – 2. La relazione al tribunale concorsuale [738]. – 3. I provvedimenti conservativi [738]. – 4. La convocazione del curatore e del comitato dei creditori [739]. – 5. La liquidazione dei compensi e la revoca degli incarichi [739]. – 6. Il reclamo avverso atti del curatore e del comitato dei creditori [740]. – 7. L'autorizzazione a stare in giudizio [740]. – 8. La nomina degli arbitri [742]. – 9. L'accertamento dei crediti e dei diritti dei terzi [742]. – 10. Le relazioni del curatore [742]. – 11. La forma dei provvedimenti del giudice delegato [742].

Articolo 124**Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale [744]****Roberta Tiscini e Chiara Brigoglio**

1. Rilievi prodromici intorno alla tendenziale continuità di disciplina tra legge fallimentare e Codice della crisi [745]. – 2. Le modifiche apportate e la loro incidenza nel procedimento camerale c.d. "ibrido" [747]. – 3. Criterio risolutivo in caso di concorrenza tra l'art. 124 c.c.i. e rito cautelare uniforme: brevi precisazioni processuali [749]. – 4. Annotazioni sulla ricorribilità in cassazione del decreto decide sul reclamo [749].

Articolo 125**Nomina del Curatore [751]****Tommaso Nigro**

1. Albo Nazionale: rinvio. La novità degli esperti nominabili [751]. – 2. Le incompatibilità [752]. – 3. La trasparenza nelle nomine [753].

Articolo 126**Accettazione del curatore [754]****Domenico Spagnuolo**

1. L'accettazione della nomina [754]. – 2. Le credenziali di accesso al domicilio digitale [756].

Articolo 127**Qualità di pubblico ufficiale [757]****Domenico Spagnuolo**

1. L'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale [757]. – 2. Gli effetti [759]. – 3. Studi professionali associati e società tra professionisti [761].

Articolo 128**Gestione della procedura [762]****Domenico Spagnuolo**

1. L'amministrazione del patrimonio [762]. – 2. L'autorizzazione a stare in giudizio e la nomina del difensore [763].

Articolo 129**Esercizio delle attribuzioni del curatore [766]****Domenico Spagnuolo**

1. Delegati e coadiutori [766]. – 2. Il compenso [768]. – 3. La responsabilità [769].

Articolo 130**Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore [771]****Domenico Spagnuolo**

1. Nuovi poteri di indagine [772]. – 2. La prima informativa [773]. – 3. La seconda relazione particolareggiata [774]. – 4. I rapporti riepilogativi [776]. – 5. L'informativa al pubblico ministero [777].

Articolo 131**Deposito delle somme riscosse [778]****Domenico Spagnuolo**

1. Il deposito sul conto corrente [778]. – 2. Il prelievo delle somme [780].

Articolo 132**Integrazione dei poteri del curatore [782]****Domenico Spagnuolo**

1. Gli atti di straordinaria amministrazione [782]. – 2. L'autorizzazione del comitato dei creditori e l'informativa al giudice delegato [784]. – 3. Conseguenze della mancanza o di un vizio dell'autorizzazione [785].

Articolo 133**Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore [787]****Marco Farina**

1. La confermata natura del reclamo quale impugnazione di mera legittimità [787]. – 2. La legitti-

mazione attiva [788]. – 3. Il termine [789]. – 4. Le regole del procedimento [789]. – 5. Impugnazioni [790]. – 6. Effetti del provvedimento di accoglimento [791].

Articolo 134

Revoca del curatore [792]

Domenico Spagnuolo

1. Il procedimento per la revoca [792]. – 2. I «*giustificati motivi*» [793]. – 3. L'impugnazione del provvedimento di revoca [795]. – 4. Il diritto al risarcimento del danno ed al compenso [796].

Articolo 135

Sostituzione del curatore [797]

Domenico Spagnuolo

Articolo 136

Responsabilità del curatore [799]

Domenico Spagnuolo

1. La diligenza del curatore [799]. – 2. L'adempimento dei doveri del curatore ed il controllo attraverso il libro giornale [801]. – 3. L'elemento della colpa e gli atti autorizzati da altri organi [802]. – 4. La natura della responsabilità [803]. – 5. L'esercizio dell'azione di responsabilità [804].

Articolo 137

Compenso del curatore [806]

Gianfranco Alfano

1. Il diritto al compenso del curatore: presupposti, quantificazione, competenza alla liquidazione [806]. – 2. La liquidazione del compenso e il suo momento. Acconti e integrazioni [808]. – 3. Ripartizione e liquidazione del compenso in caso di successione tra più liquidatori [809]. – 4. La partecipazione proporzionale al compenso in caso di nomina di esperti [810].

Articolo 138

Nomina del comitato dei creditori [811]

Articolo 139

Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori [811]

Articolo 140

Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti [812]

Articolo 141**Reclami contro gli atti del comitato dei creditori [812]**

Andrea Guaccero

1. Premessa. Il ruolo del comitato dei creditori nel contesto della liquidazione giudiziale [813]. – 2. La nomina del comitato e la sostituzione dei componenti [814]. – 3. Il funzionamento dell'organo [815]. – 4. Le funzioni del comitato [817]. – 5. Poteri del comitato e diritti dei suoi componenti [818]. – 6. I rimedi avverso gli atti del comitato. La responsabilità dei componenti [819].

Articolo 142**Beni del debitore [821]**

Maria Cecilia Cardarelli

1. Introduzione [821]. – 2. Gli effetti patrimoniali: lo spossessamento [823]. – 3. I beni del debitore [824]. – 4. Il *dies a quo* [826]. – 5. La valutazione di convenienza dell'acquisizione del bene [828]. – 6. Le passività da dedurre [829].

Articolo 143**Rapporti processuali [831]**

Antonio Scarpa

1. Le novità della norma [831]. – 2. La legittimazione processuale del curatore [832]. – 3. La legittimazione "suppletiva" del debitore [834]. – 4. Ipotesi di attività processuale del debitore [835]. – 5. L'interruzione del processo [836].

Articolo 144**Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale [839]**

Maria Cecilia Cardarelli

1. Introduzione [839]. – 2. L'inefficacia degli atti [840]. – 3. L'acquisizione delle utilità [842]. – 4. L'inefficacia dei pagamenti eseguiti e ricevuti [842]. – 5. Altre operazioni [844]. – 6. Nuova impresa e operazioni finanziarie connesse [845].

Articolo 145**Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale [847]**

Maria Cecilia Cardarelli

1. Il concetto di formalità e la pubblicità obbligatoria [847]. – 2. Ipotesi particolari: le vicende *translative* del credito [849]. – 3. (*Segue*): altre ipotesi [851]. – 4. L'estensione del dettato dell'art. 145 alle altre procedure [852].

Articolo 146**Beni non compresi nella liquidazione giudiziale [854]**

Articolo 147**Alimenti ed abitazione del debitore [854]**

Salvatore De Vitis

1. Premessa [854]. – 2. I beni e i diritti di natura strettamente personale [855]. – 3. La lett. *b*) dell'art. 146 [856]. – 4. Le lett. *c*) e *d*) [857]. – 5. Alimenti ed abitazione del debitore [858].

Articolo 148**Corrispondenza diretta al debitore [859]****Articolo 149****Obblighi del debitore [859]**

Salvatore De Vitis

1. *Ratio* della norma e soggetti obbligati [859]. – 2. L'oggetto dell'obbligo [860]. – 3. Le sanzioni [860]. – 4. L'obbligo di comunicare la residenza ed il domicilio [861].

Articolo 150**Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali [862]**

Antonio Scarpa

1. Intangibilità del patrimonio del debitore e concorso dei creditori [862]. – 2. Deroghe al divieto di azioni esecutive individuali [864].

Articolo 151**Concorso dei creditori [865]**

Daniela Caterino

1. Generalità e rapporto con la disciplina della legge fallimentare [865]. – 2. I diritti che sono oggetto di obbligatorio accertamento [866]. – 3. La *vis attractiva* nel processo di accertamento del passivo [867]. – 4. Il trattamento dei crediti prededucibili e la parziale deroga al principio del concorso formale [869]. – 5. L'art. 204, comma 2, lett. *c*) e le altre deroghe [870]. – 6. I crediti fondiari e assimilati [871].

Articolo 152**Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili [873]**

Daniela Caterino

1. Le novità: una panoramica [873]. – 2. Aspetti problematici [875]. – 3. Pegno irregolare e contratti di garanzia finanziaria [876].

Articolo 153**Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo [878]**

Daniela Caterino

1. Le modalità di soddisfacimento dei creditori muniti di prelazione nella liquidazione: continuità e novità [878]. – 2. L'estensione del privilegio: a) agli interessi [879]. – 3. (*Segue*): b) alle spese [881].

Articolo 154**Crediti pecuniari** [882]**Daniela Caterino**

1. La sospensione del corso degli interessi [882]. – 2. L'anticipo della scadenza dei crediti pecuniari [884]. – 3. I crediti condizionali: definizione e rinvio [885].

Articolo 155**Compensazione** [887]**Davide De Filippis**

1. Le novità della riforma [887]. – 2. Il procedimento per avvalersi della compensazione [889]. – 3. L'estensione del divieto di compensazione anche ai crediti scaduti acquistati dopo l'apertura della procedura [890]. – 4. Compensazione e rapporti tra procedure concorsuali [891].

Articolo 156**Crediti infruttiferi** [892]**Davide De Filippis**

1. L'immutato trattamento dei crediti infruttiferi [892]. – 2. L'adeguamento alla disciplina generale [893]. – 3. I crediti infruttiferi coperti da garanzia [893].

Articolo 157**Obbligazioni ed altri titoli di debito** [895]**Davide De Filippis**

1. La riproposizione della precedente formulazione [895]. – 2. Il (falso) problema del trattamento delle obbligazioni convertibili [897]. – 3. Gli «altri titoli di debito» nella prospettiva delle “nuove” forme di finanziamento delle PMI [897].

Articolo 158**Crediti non pecuniari** [899]**Davide De Filippis**

1. La fattispecie e la sua disciplina [899]. – 2. Gli interventi della Corte costituzionale e il loro (successivo) recepimento nel secondo comma [902].

Articolo 159**Rendita perpetua e rendita vitalizia** [904]**Davide De Filippis**

1. Effetti della liquidazione giudiziale sul rapporto di rendita perpetua e vitalizia [904]. – 2. Ipotesi di inapplicabilità della disciplina codicistica [907].

Articolo 160**Creditore di più coobbligati solidali** [908]**Francesco Saverio Martorano**

1. Il concorso del creditore di più coobbligati solidali [908]. – 2. Il regresso tra i coobbligati [910]. – 3. L'ammissione con riserva del coobbligato non escusso [912].

Articolo 161**Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto** [914]**Francesco Saverio Martorano**

1. Parziale adempimento del debito solidale prima della liquidazione giudiziale e partecipazione del creditore al concorso [914]. – 2. Il diritto di regresso del coobbligato che ha parzialmente adempiuto prima della liquidazione giudiziale [915]. – 3. Il subingresso del creditore nell'assegnazione della quota di riparto [916].

Articolo 162**Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia** [918]**Francesco Saverio Martorano****Articolo 163****Atti a titolo gratuito** [920]**Giacomo D'Attorre**

1. La fattispecie [920]. – 2. Le deroghe [922]. – 3. La disciplina sostanziale [923]. – 4. La disciplina processuale [923].

Articolo 164**Pagamenti di crediti non scaduti e postergati** [925]**Alessandro Nigro**

1. Premessa [925]. – 2. La revocatoria dei pagamenti "anticipati" [926]. – 3. La revocatoria dei rimborsi dei finanziamenti dei soci [926]. – 4. (*Segue*): la revocatoria dei rimborsi dei finanziamenti di chi esercita attività di direzione e di coordinamento [927].

Articolo 165**Azione revocatoria ordinaria** [929]**Massimo Proto e Riccardo Alfonsi**

1. Premessa [929]. – 2. La revocatoria ordinaria nella liquidazione giudiziale [929]. – 3. La compatibilità con la revocatoria individuale del creditore [931]. – 4. L'azione avverso i terzi subacquirenti [931].

Articolo 166**Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie** [933]**Alessandro Nigro**

1. Premessa [934]. – 2. La revocatoria degli atti a titolo oneroso: profili generali [935]. – 3. (*Segue*): i profili problematici [935]. – 4. Le esenzioni [938].

Articolo 167**Patrimoni destinati ad uno specifico affare** [944]**Renato Santagata**

1. Premessa [944]. – 2. Il presupposto oggettivo [945]. – 3. Il presupposto soggettivo [948]. – 4. Onerosità e gratuità dei rapporti intergestori [950]. – 5. I termini [950]. – 6. Il problema della revocatoria della deliberazione costitutiva del patrimonio destinato [951].

Articolo 168**Pagamento di cambiale scaduta** [953]**Francesco Saverio Martorano**

1. Pagamento di cambiale scaduta e tutela del portatore in stato di necessità cambiaria [953]. – 2. L'azione del curatore: presupposti sostanziali e disciplina processuale [956].

Articolo 169**Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto** [958]**Francesco Saverio Martorano**

1. L'evoluzione normativa della fattispecie [958]. – 2. Presupposti e ambito di applicazione [960].

Articolo 170**Limiti temporali delle azioni revocatorie e di inefficacia** [962]**Gianvito Giannelli**

1. L'ambito di applicazione oggettivo della norma [962]. – 2. La natura costitutiva delle azioni [963]. – 3. La consecuzione delle procedure concorsuali [964].

Articolo 171**Effetti della revocazione** [965]**Gianvito Giannelli**

1. Il legittimato passivo nella azione revocatoria dei pagamenti [965]. – 2. L'insinuazione al passivo per l'importo restituito [966]. – 3. Gli effetti della revocatoria per i rapporti di conto corrente bancario e per i rapporti continuativi e reiterati [968].

Articolo 172**Rapporti pendenti** [969]**Paolo Felice Censoni**

1. Il quadro normativo, i principi direttivi della delega e le novità più rilevanti rispetto alla disciplina previgente [969]. – 2. Sospensione, esecuzione o scioglimento del rapporto pendente [970]. – 3. L'ambito di applicabilità della relativa disciplina [972]. – 4. Il subingresso del curatore; lo scioglimento del rapporto [972]. – 5. La sorte dell'azione di risoluzione per inadempimento e del risarcimento dei danni nella liquidazione giudiziale [973].

Articolo 173**Contratti preliminari** [976]**Fabrizio Tangorra**

1. Effetti della liquidazione giudiziale sul contratto preliminare e potere di scioglimento del curatore [977]. – 2. Il contratto preliminare avente a oggetto un immobile a uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale o la sede principale dell'impresa [978]. – 3. Il subentro del curatore nel contratto preliminare [979].

Articolo 174**Contratti relativi a immobili da costruire** [981]**Fabrizio Tangorra**

1. I contratti relativi a immobili da costruire [981]. – 2. Le ulteriori tutele apprestate dal d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, a favore degli acquirenti di immobili da costruire [983].

Articolo 175**Contratti di carattere personale** [984]**Paolo Felice Censoni**

1. Il contratto di carattere personale fra scioglimento e prosecuzione; la complessa individuazione della fattispecie [984]. – 2. Inapplicabilità della norma ai contratti che non ineriscono al patrimonio assoggettato alla procedura [986]. – 3. Inapplicabilità della norma ai contratti specificamente disciplinati nel Codice della crisi e dell'insolvenza [987].

Articolo 176**Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare** [988]**Attilio Altieri**

1. Premessa [988]. – 2. La disciplina: considerazioni generali [989]. – 3. Lo scioglimento del contratto di finanziamento [990]. – 4. Il subentro nel contratto di finanziamento [991]. – 5. Conclusioni [992].

Articolo 177**Locazione finanziaria** [994]**Federico Bonardi**

1. Premessa [994]. – 2. La tipizzazione della locazione finanziaria [995]. – 3. La disciplina del Codice della crisi [996]. – 4. Alcuni spunti giurisprudenziali [997].

Articolo 178**Vendita con riserva di proprietà** [999]**Franco Trubiani****Articolo 179****Contratti ad esecuzione continuata o periodica** [1002]**Cristiana Fiengo**

1. La novella legislativa [1002]. – 2. L'affermazione del principio della scindibilità delle prestazioni anteriori e successive all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale [1005].

Articolo 180**Restituzione di cose non pagate** [1008]**Cristiana Fiengo**

1. Continuità con la disciplina previgente [1008]. – 2. La *ratio* della disposizione [1009]. – 3. Gli effetti dell'esercizio del diritto di *stoppage* [1010].

Articolo 181**Contratto di borsa a termine** [1012]**Federico Bonardi**

1. Introduzione [1012]. – 2. Ambito di applicazione [1013]. – 3. Spunti giurisprudenziali [1014].

Articolo 182**Associazione in partecipazione** [1016]**Antonio Caiafa**

1. Premesse [1016]. – 2. La disciplina attuale [1018]. – 3. Gli effetti dello scioglimento del rapporto [1019].

Articolo 183**Conto corrente, mandato, commissione** [1021]**Andrea Di Gregorio**

1. Introduzione [1021]. – 2. Scioglimento dei contratti di conto corrente [1022]. – 2.1. Il conto corrente "ordinario" [1022]. – 2.2. Il conto corrente "bancario" [1023]. – 3. Scioglimento dei contratti di mandato [1024]. – 3.1. La liquidazione giudiziale del mandatario [1024]. – 3.2. La liquidazione giudiziale del mandante [1025]. – 4. Scioglimento dei contratti di commissione [1025].

Articolo 184**Contratto di affitto di azienda** [1026]**Antonio Caiafa**

1. La regolamentazione pregressa [1026]. – 2. La rivisitazione del contratto [1027]. – 3. La natura dell'indennizzo [1029]. – 4. La retrocessione [1030].

Articolo 185**Contratto di locazione di immobili** [1033]**Roberto Carleo**

1. Inquadramento generale [1033]. – 2. Liquidazione giudiziale del conduttore [1035].

Articolo 186**Contratto di appalto** [1036]**Silvio Martuccelli e Carlo Maria Martino**

1. Introduzione [1036]. – 2. La disciplina [1037]. – 3. Requisiti per subentrare nel contratto [1038]. – 4. Liquidazione giudiziale dell'appaltatore [1040]. – 5. Appalto pendente e disciplina dei contratti pubblici [1041].

Articolo 187**Contratto di assicurazione** [1043]**Federico Bonardi**

1. Introduzione: il nuovo regime applicabile ai contratti di assicurazione [1043]. – 2. L'ambito di applicazione oggettivo [1043]. – 3. Il diritto di recesso dell'assicuratore per aggravamento del rischio [1046].

Articolo 188**Contratto di edizione** [1047]**Valeria Falce e Carmine Sautariello**

1. Premessa [1047]. – 2. Inquadramento normativo e caratteristiche essenziali del contratto di edizione [1047]. – 3. La liquidazione giudiziale dell'editore non è causa di risoluzione del rapporto di edizione [1049]. – 4. Il diritto dell'autore di rifiutare la prestazione [1049]. – 5. Le cause di scioglimento del contratto di edizione [1050].

Articolo 189**Rapporti di lavoro subordinato** [1052]**Antonio Leonardo Fraioli**

1. Il quadro generale [1055]. – 2. Le modifiche relative ai rapporti di lavoro [1057]. – 3. La normativa speciale di cui all'art. 189 [1058].

Articolo 190**Trattamento NASpI** [1065]**Antonio Leonardo Fraioli**

1. La cessazione del rapporto di lavoro ed il diritto di accesso al trattamento di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) [1065].

Articolo 191**Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro** [1069]**Antonio Caiafa****Articolo 192****Clausola arbitrale** [1070]**Chiara Briguglio**

1. Rinuncia alla giurisdizione ordinaria attraverso una clausola arbitrale: un primo sguardo sistematico e strutturale [1070]. – 2. Perimetro delle liti arbitrabili nel prisma del nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza [1073]. – 3. Arbitrato e concordato preventivo: profili ricostruttivi [1074]. – 4. Chiarezza sul regime del lodo arbitrale (rituale e irrituale) in pendenza di liquidazione giudiziale [1075].

Articolo 193**Sigilli** [1077]**Emanuele Mattei**

1. Natura ed effetti dell'apposizione dei sigilli. I beni oggetto del procedimento [1077]. – 2. Beni presenti in più luoghi [1081]. – 3. I beni da non inventariare [1083].

Articolo 194**Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione** [1084]**Emanuele Mattei**

1. Le *res* da consegnare alla curatela [1084]. – 2. Il diritto dei terzi ad esaminare i documenti acquisiti dal curatore [1087].

Articolo 195**Inventario** [1089]**Emanuele Mattei**

1. Natura ed effetti dell'attività di inventariazione [1089]. – 2. I beni da inventariare [1091]. – 3. Stimatori e coadiutori del curatore [1091].

Articolo 196**Inventario di altri beni** [1093]**Emanuele Mattei**

1. I beni di terzi [1093]. – 2. I beni in possesso di terzi [1094].

Articolo 197**Presenza in consegna dei beni del debitore da parte del curatore** [1096]**Emanuele Mattei**

1. La presa in consegna dei beni [1096]. – 2. La trascrizione dei beni immobili e dei beni mobili iscritti in pubblici registri [1097].

Articolo 198**Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio** [1099]**Emanuele Mattei**

1. Gli elenchi dei creditori [1099]. – 2. il bilancio dell'ultimo esercizio [1100].

Articolo 199**Fascicolo della procedura** [1102]**Emanuele Mattei**

1. Il domicilio digitale e i fascicoli informatici [1102]. – 2. Gli atti consultabili e i soggetti legittimati [1103].

Articolo 200**Avviso ai creditori e agli altri interessati** [1105]**Vittorio Giorgi**

1. L'avviso ai creditori tra vecchia e nuova disciplina [1105]. – 2. Le innovazioni del Codice [1107].

Articolo 201**Domanda di ammissione al passivo** [1109]**Vittorio Giorgi**

1. Il ricorso e la legittimazione [1110]. – 2. L'ipoteca per debito altrui [1113]. – 3. L'assistenza tecnica [1114]. – 4. Il contenuto necessario del ricorso [1116]. – 5. Il contenuto eventuale [1120].

Articolo 202**Effetti della domanda** [1122]**Vittorio Giorgi**

Articolo 203**Progetto di stato passivo e udienza di discussione [1123]****Marco Farina**

1. Introduzione [1123]. – 2. Il ruolo del curatore nella formazione del progetto di stato passivo [1124]. – 3. La trasmissione del progetto di stato passivo e poteri difensivi dei creditori [1126]. – 4. L'udienza [1127].

Articolo 204**Formazione ed esecutività dello stato passivo [1128]****Marco Farina**

1. Introduzione [1128]. – 2. La decisione del giudice delegato [1129]. – 3. L'ammissione con riserva [1130]. – 4. Gli effetti del decreto di esecutività dello stato passivo [1131].

Articolo 205**Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo [1135]****Alessio Bonafine**

1. Il contenuto della comunicazione [1135]. – 2. Le modalità [1137].

Articolo 206**Impugnazioni [1138]****Alessio Bonafine**

1. La natura impugnatoria dei rimedi indicati [1138]. – 2. Cenni sulle singole impugnazioni consentite [1139]. – 3. L'impugnazione incidentale [1142]. – 4. La correzione degli errori materiali [1143].

Articolo 207**Procedimento [1144]****Alessio Bonafine**

1. La natura del procedimento [1145]. – 2. Termini e sospensione feriale [1146]. – 3. L'atto introduttivo e il regime delle preclusioni [1146]. – 4. La fissazione dell'udienza e la costituzione delle parti resistenti [1148]. – 5. La fase decisoria [1149].

Articolo 208**Domande tardive [1151]****Vittorio Giorgi**

1. Le insinuazioni tardive tra le due riforme [1151]. – 2. Insinuazione tardiva ed opposizione allo stato passivo [1155]. – 3. Il procedimento [1157]. – 4. Le domande supertardive [1158].

Articolo 209**Previsione di insufficiente realizzo** [1162]**Vittorio Giorgi**

1. La previsione di insufficiente realizzo tra le due riforme [1162]. – 2. La portata innovativa della norma nella riforma del 2006 e nel decreto correttivo [1163]. – 3. La nozione di insufficiente realizzo [1164]. – 4. Gli effetti dell'interruzione della verifica [1164].

Articolo 210**Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione** [1166]**Marco Farina**

1. Particolarità delle domande di rivendica e restituzione nel procedimento di accertamento del passivo [1166]. – 2. L'istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo e la modificazione della domanda [1169]. – 3. La pubblicità del decreto di accoglimento della domanda di rivendica [1169].

Articolo 211**Ammissione alla procedura** [1171]**Luciano Panzani**

1. Introduzione [1172]. – 2. La disciplina del Codice [1172]. – 3. Il grave danno [1174]. – 4. Contratti pendenti [1175].

Articolo 212**Affitto dell'azienda o di suoi rami** [1177]**Francesco Fimmanò**

1. La selezione dell'affittuario e gli effetti del contratto [1177]. – 2. La sorte dei rapporti contrattuali [1179]. – 3. La retrocessione [1181]. – 4. La prelazione legale e convenzionale all'acquisto [1182].

Articolo 213**Programma di liquidazione** [1183]**Pierdanilo Beltrami**

1. La genesi della norma [1184]. – 2. Contenuto del programma [1185]. – 3. Riparto di competenze tra g.d. e comitato dei creditori [1186]. – 4. Supplemento al programma, pubblicità e riservatezza [1186]. – 5. Liquidazione anticipata dei beni [1187]. – 6. La *derelictio* dei beni [1187].

Articolo 214**Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco** [1189]**Cristiana Fiengo e Enrico Locascio Aliberti**

1. Le novità [1190]. – 2. La vicenda circolatoria dell'azienda nell'ambito della liquidazione giudiziale [1191]. – 3. Modalità alternative di cessione del complesso aziendale ... [1193]. – 4. ... e di pagamento del prezzo [1194].

Articolo 215**Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti** [1196]**Ludovica Vairo**

1. Assetto regolatorio: la continuità normativa [1196]. – 2. Cessione dei crediti e mandato a riscuotere [1197]. – 3. Cessione delle azioni revocatorie concorsuali [1198]. – 4. Vendita delle partecipazioni [1200].

Articolo 216**Modalità della liquidazione** [1202]**Marco Gulotta**

1. Le novità del Codice [1204]. – 2. La relazione di stima [1205]. – 3. Le adeguate forme di pubblicità [1206]. – 4. Gli aspetti procedurali delle vendite concorsuali [1207]. – 5. La liberazione dei beni immobili [1208]. – 6. Il subentro del curatore nelle procedure esecutive pendenti [1209].

Articolo 217**Poteri del giudice delegato** [1211]**Pietro Cappabianca**

1. Premessa [1211]. – 2. Sospensione per gravi e giustificati motivi [1212]. – 3. Sospensione per incongruità del prezzo [1213]. – 4. La cancellazione dei gravami [1215].

Articolo 218**Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi** [1216]**Rosaria Romano**

1. Collocazione della norma ed ambito di applicazione [1216]. – 2. Il trasferimento a norma delle rispettive leggi speciali: il diritto d'autore [1217]. – 3. Il trasferimento dei diritti di proprietà industriale [1219]. – 4. Casi critici: i segreti commerciali [1221].

Articolo 219**Procedimento di distribuzione della somma ricavata** [1222]**Gianfranco Alfano**

1. Distribuzione delle somme [1222]. – 2. Attribuzione al curatore di acconti [1223]. – 3. Prelievo delle spese di procedura [1224]. – 4. Decreto del tribunale [1224].

Articolo 220**Procedimento di ripartizione** [1225]**Dario Latella**

1. Premessa [1226]. – 2. Le ripartizioni parziali [1227]. – 2.1. I crediti esenti dal divieto di azioni esecutive individuali [1228]. – 3. Il reclamo avverso il progetto di riparto [1230].

Articolo 221**Ordine di distribuzione delle somme** [1233]**Dario Latella**

1. Le categorie di crediti [1233]. – 2. L'ordine dei crediti [1234].

Articolo 222**Disciplina dei crediti prededucibili** [1236]**Sabino Fortunato**

1. Ordine di distribuzione nel riparto dell'attivo e accertamento dei crediti prededucibili [1236]. – 2. Pagamento dei crediti prededucibili: modalità e attivo disponibile [1238]. – 3. Tutela dei creditori prededucibili [1239].

Articolo 223**Conti speciali** [1241]**Pietro Paolo Ferraro**

1. Liquidità disponibile e contabilizzazione [1241]. – 2. Le masse liquide attive [1242]. – 3. I conti speciali e l'imputazione delle spese [1243]. – 4. Il rapporto tra crediti privilegiati e spese prededucibili [1245].

Articolo 224**Crediti assistiti da prelazione** [1247]**Pietro Paolo Ferraro**

1. Il trattamento dei crediti prelatizi [1247]. – 2. La graduazione dei crediti relativa alla massa mobiliare [1248]. – 3. La graduazione dei crediti relativa alla massa immobiliare [1250]. – 4. I privilegi previsti dal codice della navigazione e da altre leggi speciali [1251].

Articolo 225**Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente** [1253]**Vittorio Giorgi****Articolo 226****Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva** [1255]**Dario Latella**

1. Caratteri generali [1255]. – 2. Modalità di partecipazione [1256].

Articolo 227**Ripartizioni parziali** [1258]**Dario Latella**

1. Introduzione [1258]. – 2. L'accantonamento generale del venti per cento sulle ripartizioni parziali [1259]. – 3. Gli accantonamenti specifici [1260].

Articolo 228**Scioglimento delle ammissioni con riserva [1262]****Vittorio Giorgi****Articolo 229****Restituzione di somme riscosse [1265]****Dario Latella**

1. Introduzione [1265]. – 2. I pagamenti ripetibili [1265]. – 3. La restituzione delle somme [1266].

Articolo 230**Pagamento ai creditori [1267]****Dario Latella**

1. Introduzione [1267]. – 2. I pagamenti e le modalità di esecuzione [1267]. – 3. Il pagamento dei crediti ceduti [1268].

Articolo 231**Rendiconto del curatore [1270]****Dario Latella**

1. Caratteri del rendiconto [1270]. – 2. Il controllo del rendiconto [1271]. – 3. Il giudizio sulle contestazioni [1272].

Articolo 232**Ripartizione finale [1274]****Dario Latella**

1. Introduzione [1274]. – 2. L'assegnazione delle somme [1275].

Articolo 233**Casi di chiusura [1276]****Giovanni Capo**

1. La chiusura della liquidazione giudiziale: profili generali [1276]. – 2. Le diverse cause della chiusura: la mancata presentazione di domande di ammissione al passivo [1277]. – 3. (*Segue*): l'integrale pagamento dei debiti [1278]. – 4. (*Segue*): l'integrale ripartizione dell'attivo [1279]. – 5. (*Segue*): l'insufficienza dell'attivo [1279]. – 6. Disposizioni in tema di chiusura della liquidazione giudiziale delle società [1281].

Articolo 234**Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura [1282]****Giovanni Capo**

1. La logica della norma [1283]. – 2. La "gestione" dei giudizi e dei procedimenti pendenti [1284]. – 3. L'archiviazione della procedura [1285].

Articolo 235**Decreto di chiusura** [1286]**Giovanni Capo**

1. Il procedimento di chiusura della liquidazione giudiziale [1286]. – 2. Il reclamo avverso il decreto che dispone la chiusura della procedura o rigetta la relativa istanza [1287]. – 3. Le disposizioni volte ad attuare gli effetti del provvedimento di chiusura della liquidazione giudiziale [1288].

Articolo 236**Effetti della chiusura** [1289]**Giovanni Capo**

1. Gli effetti della chiusura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore ... [1289]. – 2. ... e degli organi della procedura [1290]. – 3. Gli effetti della chiusura sul piano processuale [1291].

Articolo 237**Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale** [1293]**Giovanni Capo**

1. I casi di riapertura [1293]. – 2. La dichiarazione di riapertura e l'impugnabilità con reclamo [1295]. – 3. La dibattuta natura: reviviscenza della procedura cessata o avvio di una nuova? [1296]. – 4. Lo svolgimento della procedura riaperta [1297].

Articolo 238**Concorso dei vecchi e nuovi creditori** [1298]**Giovanni Capo**

1. La formazione dello stato passivo [1298]. – 2. La ripartizione dell'attivo [1299].

Articolo 239**Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori** [1300]**Giovanni Capo**

1. Atti onerosi e pagamenti [1300]. – 2. Atti a titolo gratuito e atti tra coniugi, conviventi di fatto o soggetti uniti civilmente [1301]. – 3. Il mancato richiamo espresso [1301].

Articolo 240**Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale** [1302]**Stefania Pacchi**

1. Premessa [1303]. – 2. La legittimazione all'iniziativa [1305]. – 3. La proposta [1307].

Articolo 241**Esame della proposta e comunicazione ai creditori** [1308]**Stefania Pacchi**

1. Premessa [1308]. – 2. I pareri del curatore e del comitato dei creditori [1309]. – 3. La valutazione del giudice [1310]. – 4. La presentazione di più proposte e la comunicazione ai creditori [1314]. – 5. Norme ingiustificatamente non riprodotte [1315].

Articolo 242**Concordato nel caso di numerosi creditori** [1316]**Stefania Pacchi****Articolo 243****Voto nel concordato** [1318]**Stefania Pacchi**

1. L'attribuzione del diritto di voto [1319]. – 2. I creditori in conflitto d'interesse [1320]. – 3. Il voto del creditore proponente [1321].

Articolo 244**Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale** [1323]**Stefania Pacchi**

1. Le maggioranze richieste per l'approvazione del concordato [1323]. – 2. Il voto su più proposte e l'approvazione [1325].

Articolo 245**Giudizio di omologazione** [1327]**Stefania Pacchi**

1. Le operazioni di conteggio. Mancata approvazione. Apertura del giudizio di omologazione [1327]. – 2. L'opposizione all'omologa [1329]. – 3. L'indagine del tribunale [1330].

Articolo 246**Efficacia del decreto** [1332]**Stefania Pacchi****Articolo 247****Reclamo** [1335]**Davide Cesiano**

1. La legittimazione attiva e passiva [1335]. – 2. Il procedimento [1336].

Articolo 248**Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale [1338]**

Davide Cesiano

1. Gli effetti del concordato omologato [1338]. – 2. I diritti contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso [1339].

Articolo 249**Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale [1340]**

Davide Cesiano

1. Il ruolo degli organi della procedura nella fase esecutiva [1340]. – 2. Le modalità di esecuzione del concordato e le categorie di creditori [1341].

Articolo 250**Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale [1342]**

Davide Cesiano

1. Legittimazione e presupposti per la richiesta di risoluzione del concordato [1342]. – 2. Procedimento [1343].

Articolo 251**Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale [1345]**

Davide Cesiano

1. I motivi di annullamento [1345]. – 2. Gli effetti della riapertura del procedimento di liquidazione giudiziale [1346].

Articolo 252**Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale [1348]**

Carlo Amatucci

Articolo 253**Nuova proposta di concordato [1350]**

Carlo Amatucci

Articolo 254**Doveri degli amministratori e dei liquidatori [1352]**

Giuseppe Santoni

1. L'obbligo di sentire gli amministratori ed i liquidatori [1352]. – 2. L'obbligo degli amministratori e dei liquidatori di fornire i chiarimenti necessari per la gestione della procedura [1353].

Articolo 255**Azioni di responsabilità** [1355]**Umberto Morera e Riccardo Bencini**

1. Scopo e interventi correttivi [1355]. – 2. Ciò che cambia rispetto al passato [1356]. – 3. Le azioni di responsabilità nella società a responsabilità limitata e nei gruppi [1357]. – 4. Nuovi «capi d'accusa» nei confronti degli organi di amministrazione e controllo [1359].

Articolo 256**Società con soci a responsabilità illimitata** [1360]**Valentina Pettirossi e Laura Schiuma**

1. La liquidazione giudiziale del socio illimitatamente responsabile: ambito di applicazione [1361]. – 2. Aspetti procedurali per la dichiarazione di apertura della procedura in estensione e impugnative [1362]. – 3. Il meccanismo dell'estensione in forza di rapporto sociale occulto [1362]. – 4. Interposizione nell'esercizio dell'impresa e regole del gioco [1364].

Articolo 257**Liquidazione giudiziale della società e dei soci** [1368]**Francesco Casale**

1. Introduzione [1368]. – 2. Autonomia e connessione tra liquidazione giudiziale della società e dei soci [1369]. – 3. L'unico compenso del curatore [1370]. – 4. Altre questioni già dibattute [1371]. – 5. Le contestazioni tra creditori concorrenti [1372]. – 6. Il comma 6 [1373].

Articolo 258**Effetti sulla società dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci** [1375]**Francesco Casale****Articolo 259****Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari** [1377]**Giacomo D'Attorre**

1. L'assoggettamento a liquidazione giudiziale di enti e imprenditori collettivi non societari [1377]. – 2. Le azioni di responsabilità [1378]. – 3. Gli effetti per i componenti illimitatamente responsabili [1379].

Articolo 260**Versamenti dei soci a responsabilità limitata** [1381]**Clemente Pecoraro**

1. Premessa [1381]. – 2. La proposta del curatore ed il ruolo del giudice delegato [1381]. – 3. Immediata esigibilità del credito per versamenti ancora dovuti [1382]. – 4. Raccordo con la disciplina

societaria sull'obbligo del conferimento [1383]. – 5. Opposizione all'ingiunzione ed eccezione di compensazione [1384].

Articolo 261

Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria [1385]

Clemente Pecoraro

1. Premessa [1385]. – 2. L'escussione della polizza assicurativa e fideiussione bancaria: margini di operatività [1385]. – 3. Ruolo del curatore e del giudice delegato [1386].

Articolo 262

Patrimoni destinati ad uno specifico affare [1388]

Renato Santagata

1. La liquidazione giudiziale della società con patrimoni destinati [1388]. – 2. La gestione "transitoria" dello «specifico affare» da parte del curatore [1391]. – 3. La cessione a terzi del patrimonio destinato [1393]. – 4. La liquidazione del patrimonio destinato [1396].

Articolo 263

Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza [1398]

Renato Santagata

1. Il trattamento normativo dell'incapienza del patrimonio destinato e le relative critiche [1398]. – 2. L'incapienza del patrimonio destinato manifestatasi in seguito all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società [1401]. – 3. La violazione delle regole di separatezza patrimoniale [1401]. – 4. La legittimazione esclusiva del curatore all'esercizio delle azioni di responsabilità [1402]. – 5. L'insinuazione al passivo dei creditori particolari [1403].

Articolo 264

Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea [1405]

Domenico Spagnuolo

1. Struttura organizzativa e finanziaria della società e liquidazione giudiziale [1405]. – 2. Gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura societaria [1407]. – 3. I poteri sostitutivi del curatore [1408]. – 4. L'impugnazione delle decisioni del curatore [1409].

Articolo 265

Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società [1412]

Domenico Spagnuolo

1. La rappresentanza e la competenza decisionale [1412]. – 2. La competenza decisionale nelle società di persone [1413]. – 3. (*Segue*): nelle società di capitali [1413]. – 4. Forma e pubblicità della decisione [1414].

Articolo 266**Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società** [1416]**Domenico Spagnuolo**

1. Concordato sociale e chiusura della liquidazione giudiziale del socio [1416]. – 2. Il reclamo [1418].

Articolo 267**Concordato del socio** [1419]**Domenico Spagnuolo****Articolo 268****Liquidazione controllata** [1422]**Francesco Accettella**

1. Premessa [1422]. – 2. I presupposti [1424]. – 3. L'iniziativa e il tribunale competente [1426]. – 4. Le entità non comprese nella liquidazione e gli effetti del deposito della domanda sui crediti pecuniari [1428].

Articolo 269**Domanda del debitore** [1430]**Francesco Accettella**

1. La non obbligatorietà del patrocinio legale [1430]. – 2. I compiti dell'OCC [1430]. – 3. La documentazione da produrre in allegato al ricorso [1432].

Articolo 270**Apertura della liquidazione controllata** [1435]**Francesco Accettella**

1. La composizione del tribunale [1436]. – 2. Le condizioni di apertura [1436]. – 3. Il contenuto della sentenza [1438]. – 4. Gli effetti dell'apertura [1441].

Articolo 271**Concorso di procedure** [1444]**Francesco Accettella**

1. La fattispecie [1444]. – 2. La disciplina [1445]. – 3. Il criterio prescelto per regolare il concorso tra procedure [1446].

Articolo 272**Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione** [1448]**Paolo Ghionni Crivelli Visconti**

1. L'aggiornamento dell'elenco dei creditori [1448]. – 2. L'inventario [1449]. – 3. Il programma di liquidazione [1450]. – 4. Il problema dei beni sopravvenuti [1452].

Articolo 273**Formazione del passivo** [1454]**Paolo Ghionni Crivelli Visconti**

1. La formazione dello stato passivo come atto del liquidatore [1455]. – 2. L'intervento del giudice delegato nella formazione dello stato passivo [1457]. – 3. Il reclamo [1458]. – 4. Le domande tardive [1459].

Articolo 274**Azioni del liquidatore** [1461]**Paolo Ghionni Crivelli Visconti**

1. Le novità previste in tema di azioni del liquidatore. Gli atti pregiudizievoli ai creditori [1461]. – 2. Le tre tipologie di azioni esercitabili e la perdita di legittimazione processuale del debitore [1462].

Articolo 275**Esecuzione del programma di liquidazione** [1465]**Paolo Ghionni Crivelli Visconti**

1. Le novità in tema di esecuzione del programma di liquidazione e l'obbligo informativo del liquidatore [1465]. – 2. L'attività di amministrazione e di liquidazione [1466]. – 3. Approvazione del rendiconto, controllo del giudice e successivo riparto [1468]. – 4. Revoca e responsabilità del liquidatore [1469].

Articolo 276**Chiusura della procedura** [1471]**Carlo Limatola**

1. Le ipotesi di chiusura [1471]. – 2. La chiusura della liquidazione controllata delle società [1473]. – 3. Il decreto di chiusura e lo svincolo delle somme accantonate [1473].

Articolo 277**Creditori posteriori** [1476]**Francesco Accettella**

1. Il trattamento dei creditori posteriori [1476]. – 2. I crediti sorti «*in occasione o in funzione*» della procedura di liquidazione controllata [1477].

Articolo 278**Oggetto e ambito di applicazione** [1479]**Daniele Vattermoli**

1. Introduzione. L'esdebitazione in senso stretto [1479]. – 2. L'esdebitazione nell'ordinamento italiano: evoluzione della disciplina [1481]. – 3. Esdebitazione, rapporto obbligatorio e responsabilità patrimoniale [1481]. – 4. L'esdebitazione del debitore-società [1484].

Articolo 279**Condizioni temporali di accesso** [1487]**Daniele Vattermoli****Articolo 280****Condizioni per l'esdebitazione** [1490]**Domenico Benincasa**

1. Premessa [1490]. – 2. Le condizioni di carattere soggettivo e le innovazioni rispetto al passato [1491]. – 3. Mancato richiamo alla condizione oggettiva e (superamento del) presupposto di risultato [1494].

Articolo 281**Procedimento** [1496]**Domenico Benincasa**

1. Inquadramento [1496]. – 2. Il procedimento [1499]. – 3. Le impugnazioni [1500].

Articolo 282**Esdebitazione di diritto** [1501]**Caterina Luisa Appio**

1. Inquadramento dell'istituto [1501]. – 2. Le condizioni ostative e i controlli del tribunale [1503]. – 3. I profili procedurali [1504].

Articolo 283**Esdebitazione del sovraindebitato incapiente** [1507]**Caterina Luisa Appio**

1. Inquadramento dell'istituto [1508]. – 2. I presupposti e le condizioni ostative [1509]. – 3. Il ruolo del soggetto finanziatore nell'indebitamento [1511]. – 4. L'effetto esdebitatorio. Decorrenza [1511]. – 5. I profili procedurali [1513].

Articolo 284**Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo** [1515]**Giuliana Scognamiglio**

1. L'accesso al concordato ed agli accordi di ristrutturazione dei debiti da parte di un gruppo di imprese: la legittimazione, le modalità, i presupposti [1516]. – 2. Le ragioni della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti in luogo di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il rilievo dei vantaggi compensativi [1520]. – 3. Gli obblighi di trasparenza circa la composizione ed i profili patrimoniali e finanziari del gruppo, nonché in merito alla struttura proprietaria delle imprese che ne fanno parte [1523]. – 4. I piani di risanamento attestati di gruppo [1524].

Articolo 285**Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci** [1526]

Giuliana Scognamiglio

1. Concordato di gruppo liquidatorio e concordato di gruppo in continuità [1527]. – 2. Possibile contenuto del piano o dei piani concordatari di gruppo: in particolare, la previsione di trasferimenti di risorse intragruppo [1529]. – 3. Il procedimento di omologazione del concordato di gruppo liquidatorio e di quello in continuità [1533]. – 4. La tutela dei soci avverso il pregiudizio ad essi arrecato dalle operazioni previste nel piano o nei piani concordatari di gruppo [1534].

Articolo 286**Procedimento di concordato di gruppo** [1539]

Giuliana Scognamiglio

1. Consolidamento procedurale o concentrazione di procedure? Le risposte del Codice ai dubbi ed ai problemi emersi dalla prassi applicativa e dal dibattito antecedenti [1540]. – 2. Unicità dell'ufficio giudiziario nel caso di società aventi il COMI in circoscrizioni giudiziarie diverse. Unicità degli organi della procedura, ma non del comitato dei creditori [1541]. – 3. Ripartizione dei costi della procedura [1542]. – 4. Votazione [1544]. – 5. Risoluzione e annullamento del concordato di gruppo [1545].

Articolo 287**Liquidazione giudiziale di gruppo** [1548]

Daniele U. Santosuosso

1. Premessa [1549]. – 2. La riforma introdotta con il Codice: finalità e direttrici. La gestione procedurale concorsuale della crisi e dell'insolvenza di gruppo [1551]. – 3. La fattispecie rilevante di gruppo di società. L'esclusione dello Stato e degli enti territoriali. L'interesse imprenditoriale e la natura imprenditoriale dell'attività come criteri per individuare i soggetti capaci di esercitare la direzione e coordinamento. Nuove prospettive di governo dell'economia, dallo Stato nazionale agli enti locali [1552]. – 4. (*Segue*): considerazioni esegetiche e di sistema per la più ampia nozione di gruppo. La direzione e coordinamento come attività essenzialmente gestionale, di controllo qualificato. Le presunzioni tipiche. Il controllo congiunto. La capogruppo persona fisica. Le regole sulla competenza [1554]. – 5. I profili di *unitarietà* procedurale. L'accesso alla procedura unitaria in caso di liquidazione per motivi di opportunità. Il migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo (scopo), presuppone il «*coordinamento nella liquidazione degli attivi*» (mezzo). Quadro informativo complessivo. I profili di *diversità* procedurale. L'«*ottimo relativo*» in relazione al tipo e al rango di ciascuna posizione soggettiva mantenendo «*l'autonomia delle rispettive masse attive e passive*» [1556]. – 6. Il consolidamento procedurale. Il *favor* per la procedura unitaria. Legittimazione attiva a proporre il ricorso per la procedura unitaria. Sopravvivenza della direzione e coordinamento. Poteri del curatore di fronte all'insolvenza di una impresa di gruppo ancora fuori procedura. La cooperazione in caso di procedure concorsuali autonome [1558].

Articolo 288**Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo** [1560]

Daniele U. Santosuosso

1. La cooperazione in caso di procedure concorsuali autonome [1560]. – 2. I presupposti di appli-

cazione della norma. Gli organi cooperanti. Il curatore. Il debitore ma anche il commissario giudiziale. Il reg. 2015/848. Cooperazione (soprattutto informativa) [1561]. – 3. Le modalità di cooperazione. Il reg. 2015/848. Modelli in ogni forma ma appropriati per la massima efficacia dell'amministrazione delle procedure. Accordi o protocolli. Il coordinatore [1562].

Articolo 289

Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione [1564]

Daniele U. Santosuosso

1. Il quadro informativo complessivo come strumentale al buon andamento delle procedure di gruppo. Gli obblighi informativi e di deposito del bilancio consolidato. Il “decreto correttivo” e la ritrovata coerenza sistematica [1564]. – 2. Il potere degli organi delle procedure di richiedere alle pubbliche autorità e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari delle partecipazioni. Le nozioni di «pubbliche autorità» e di «effettivo titolare» [1566].

Articolo 290

Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo [1568]

Giorgio Meo

1. Struttura e funzione [1568]. – 2. Profili processuali dell'azione di inefficacia infragruppo [1569]. – 3. Profili sostanziali e novità del rimedio [1570]. – 4. Revocatoria aggravata degli atti anomali infragruppo [1571].

Articolo 291

Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo [1573]

Giorgio Meo

1. Funzione [1573]. – 2. Azioni di responsabilità da direzione e coordinamento del curatore [1574]. – 3. Denuncia di irregolarità compiute dagli amministratori delle società *in bonis* [1575].

Articolo 292

Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo [1577]

Giorgio Meo

1. Estensione dei presidi contro il finanziamento infragruppo anomalo: ambito oggettivo di applicazione [1577]. – 2. Ambito soggettivo di applicazione [1579]. – 3. Eccezioni al regime dei finanziamenti anomali nel Codice [1580].

Articolo 293

Disciplina applicabile e presupposti [1581]

Riccardo Fava

1. Introduzione [1581]. – 2. I criteri direttivi della legge delega n. 155 del 2017 [1582]. – 3. La funzione della l.c.a e le modifiche operate dalla riforma [1582]. – 4. La disciplina del procedimento

concorsuale amministrativo tra Codice e legislazione speciale [1583]. – 5. Il principio tassatività delle imprese assoggettabili alla l.c.a [1583]. – 6. Il presupposto oggettivo e l'autorità preposta ad accertarlo [1584].

Articolo 294

Rinvio alle norme speciali [1585]

Sido Bonfatti

1. La evoluzione della disciplina delle procedure di l.c.a [1585]. – 2. Le linee guida della riforma della legge fallimentare: i principi dettati dalla legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 [1588]. – 3. La permanente struttura della disciplina delle procedure di Liquidazione Coatta Amministrativa [1590]. – 4. Il rinvio alle norme contenute nel Codice [1591]. – 5. La disciplina concorsuale applicabile agli “enti pubblici” [1591].

Articolo 295

Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale [1593]

Sido Bonfatti

1. Il coordinamento tra le procedure di liquidazione coatta amministrativa e le “procedure di crisi” di diritto comune. A) I rapporti tra liquidazione (coatta) amministrativa e liquidazione giudiziale [1593]. – 2. B) I rapporti tra la liquidazione coatta amministrativa e la procedura di Amministrazione Straordinaria [1595]. – 3. C) I rapporti tra la liquidazione coatta amministrativa ed il concordato preventivo [1598]. – 4. D) I rapporti tra liquidazione coatta amministrativa e procedure di “composizione negoziale” delle crisi di impresa diverse dal Concordato preventivo (“Piano Attestato di Risanamento”, “Convenzione di Moratoria” ed “Accordi di Ristrutturazione”) [1598]. – 5. E) I rapporti tra liquidazione coatta amministrativa e “Accordi di Ristrutturazione” con riguardo alle imprese sottratte alle “procedure concorsuali” di diritto comune, nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza [1599].

Articolo 296

Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa [1602]

Riccardo Fava

Articolo 297

Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa [1604]

Sido Bonfatti

1. Il presupposto oggettivo rappresentato dall'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza dell'impresa assoggettabile a l.c.a [1605]. – 2. Il concetto di “insolvenza” nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa (degli intermediari bancari e degli intermediari finanziari assimilati) ed il rapporto con le perdite patrimoniali [1607]. – 3. Inapplicabilità della norma agli enti pubblici [1610].

Articolo 298**Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa [1611]****Giovanni Falcone**

1. Premessa [1611]. – 2. I soggetti legittimati [1612]. – 3. Il contenuto dei richiami all'art. 297 [1613]. – 4. L'applicabilità dell'art. 298 agli enti pubblici [1614]. – 5. Il rapporto tra "insolvenza" e "insufficienza dell'attivo" [1615]. – 6. I limiti temporali alla dichiarabilità dello stato di insolvenza dopo l'apertura della liquidazione coatta amministrativa [1617]. – 7. Profili procedurali [1618]. – 8. Le disposizioni delle leggi speciali [1619].

Articolo 299**Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza [1620]****Giovanni Falcone**

1. Premessa [1620]. – 2. La delimitazione temporale del c.d. "periodo sospetto" per l'esercizio dell'azione revocatoria [1621]. – 3. La decorrenza del termine di decadenza [1622]. – 4. Il tribunale competente [1624]. – 5. Gli effetti penali [1624]. – 6. La relazione del commissario liquidatore [1625]. – 7. Gli effetti nei confronti dei soci a responsabilità illimitata [1626].

Articolo 300**Provvedimento di liquidazione [1627]****Sido Bonfatti****Articolo 301****Organi della liquidazione coatta amministrativa [1629]****Enrico Mauceri**

1. Il commissario liquidatore [1629]. – 2. Il comitato di sorveglianza [1631]. – 3. Il ruolo del tribunale e dell'Autorità Amministrativa [1632].

Articolo 302**Responsabilità del commissario liquidatore [1633]****Giovanni Falcone**

1. Qualifica e livello di autonomia del commissario liquidatore [1633]. – 2. Natura della responsabilità del commissario liquidatore [1635]. – 3. Le norme della disciplina della liquidazione giudiziale fatte oggetto di richiamo [1635].

Articolo 303**Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa [1638]****Giovanni Falcone**

1. Il momento di produzione degli effetti [1638]. – 2. Le disposizioni della disciplina della liquidazione giudiziale oggetto di richiamo [1639]. – 3. La "cessazione" degli organi di amministrazione e

di controllo [1640]. – 4. La capacità di stare in giudizio [1640]. – 5. Le disposizioni della disciplina della liquidazione giudiziale non fatte oggetto di richiamo [1642].

Articolo 304

Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti [1644]

Riccardo Fava

1. Introduzione [1644]. – 2. Il concorso formale e sostanziale dei creditori nella l.c.a [1644]. – 3. Gli effetti nei confronti dei rapporti giuridici preesistenti e i problemi di coordinamento [1646]. – 4. Gli effetti sugli atti pregiudizievoli per i creditori [1647].

Articolo 305

Commissario liquidatore [1648]

Annalisa Radin

1. La natura dell'incarico [1648]. – 2. I compiti del commissario liquidatore [1649].

Articolo 306

Relazione del commissario [1651]

Annalisa Radin

1. Il conto della gestione prima dell'apertura della procedura [1651]. – 2. La relazione del commissario liquidatore [1652]. – 3. La redazione del bilancio [1652]. – 4. Obblighi di pubblicità delle relazioni [1653].

Articolo 307

Poteri del commissario [1654]

Annalisa Radin

1. Le azioni di responsabilità [1654]. – 2. Le altre azioni [1655]. – 3. La responsabilità del commissario liquidatore [1656].

Articolo 308

Comunicazione ai creditori e ai terzi [1657]

Enrico Mauceri

1. Le comunicazioni del commissario liquidatore [1657]. – 2. Osservazioni e istanze dei creditori e degli altri aventi diritto [1659]. – 3. Le altre comunicazioni del commissario liquidatore [1659].

Articolo 309

Domande dei creditori e dei terzi [1660]

Sido Bonfatti

Articolo 310**Formazione dello stato passivo [1662]****Sido Bonfatti**

1. La esecutività della disciplina della formazione dello stato passivo [1662]. – 2. (*Segue*): la fase c.d. “amministrativa” dell’accertamento dello stato passivo [1663]. – 3. (*Segue*): la fase c.d. “giudiziale” [1664]. – 4. La disciplina delle «*impugnazioni*», delle «*domande tardive*» e delle «*domande di rivendica e di restituzione*» [1664]. – 5. (*Segue*): le modifiche dello stato passivo conseguenti alla definizione dei giudizi di impugnazione ovvero alla conclusione di accordi transattivi [1666].

Articolo 311**Liquidazione dell’attivo [1669]****Sido Bonfatti**

1. La liquidazione dell’attivo nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa [1669]. – 2. Il recupero degli aumenti di capitale non ancora versati [1671].

Articolo 312**Ripartizione dell’attivo [1672]****Sido Bonfatti**

1. La ripartizione del ricavato nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa [1672]. – 2. Il rinvio all’art. 227 ed il soddisfacimento delle pretese derivanti dal perfezionamento di accordi transattivi [1673].

Articolo 313**Chiusura della liquidazione [1675]****Anna Chiara Marrollo**

1. Introduzione [1675]. – 2. Il Procedimento per l’approvazione dell’ultimo piano di riparto [1676]. – 3. Le contestazioni, le osservazioni e la chiusura della liquidazione [1677].

Articolo 314**Concordato della liquidazione [1678]****Anna Chiara Marrollo**

1. Introduzione [1678]. – 2. Il procedimento [1679]. – 3. Le opposizioni al concordato [1680]. – 4. Gli effetti del concordato ed i poteri del commissario liquidatore nella esecuzione del concordato [1681].

Articolo 315**Risoluzione e annullamento del concordato [1682]****Anna Chiara Marrollo**

1. Introduzione [1682]. – 2. La risoluzione del concordato [1682]. – 3. L’annullamento del concordato [1683]. – 4. Gli effetti della risoluzione e dell’annullamento del concordato [1683].

Articolo 316**Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza** [1684]

Giovanni Strampelli

1. Introduzione [1684]. – 2. Le funzioni delle Autorità di vigilanza [1684].

Articolo 317**Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi** [1687]

Gennaro Mastrangelo

1. Il “traffico delle precedenze” tra sequestro, confisca, terzi [1687]. – 2. Le confische [1688]. – 3. La legge delega ed il modello del c.d. codice antimafia [1688]. – 4. Le resistenze della giurisprudenza all’applicazione analogica del d.lgs. n. 159 del 2011 [1689]. – 5. Il sequestro finalizzato alle confische e le procedure concorsuali: le Sezioni Unite Focarelli ed Uniland [1690]. – 6. La tutela dei terzi nella giurisprudenza: le Sezioni Unite Bacherotti [1692]. – 7. L’art. 317 [1693].

Articolo 318**Sequestro preventivo** [1699]

Gennaro Mastrangelo

1. Il sequestro preventivo impeditivo *ex art.* 321, comma 1, c.p.p. e le procedure concorsuali [1699]. – 2. L’art. 318 [1701].**Articolo 319****Sequestro conservativo** [1703]

Gennaro Mastrangelo

Articolo 320**Legittimazione del curatore** [1706]

Gennaro Mastrangelo

Articolo 321**Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione** [1709]

Gennaro Mastrangelo

Articolo 322**Bancarotta fraudolenta** [1710]

Carlo Longobardo

1. Premessa [1710]. – 2. Bene giuridico tutelato [1712]. – 3. Gli elementi oggettivi della fattispecie: tipologia di offesa, soggetti attivi e la dichiarazione di liquidazione giudiziale [1713]. – 4. Le varie ipotesi di bancarotta fraudolenta [1716]. – 4.1. Bancarotta fraudolenta patrimoniale (comma 1, lett. *a*) [1716]. – 4.2. Bancarotta fraudolenta documentale (comma 1, lett. *b*) [1717]. – 4.3.

Bancarotta fraudolenta preferenziale (comma 3) [1718]. – 4.4. Bancarotta post-fallimentare (comma 2) [1719]. – 5. Regime sanzionatorio e pene accessorie (comma 4) [1720].

Articolo 323

Bancarotta semplice [1722]

Carlo Longobardo

1. Premessa [1722]. – 2. Bene giuridico tutelato [1723]. – 3. Gli elementi oggettivi della fattispecie: tipologia di offesa, soggetti attivi e la dichiarazione di liquidazione giudiziale [1724]. – 4. Le varie ipotesi di bancarotta semplice [1724]. – 4.1. Bancarotta semplice patrimoniale (comma 1, lett. *a-d*) [1724]. – 4.2. Bancarotta semplice per inosservanza delle obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale (comma 1, lett. *e*) [1725]. – 4.3. Bancarotta semplice documentale (comma 2) [1726]. – 5. Elemento psicologico del reato [1727]. – 6. Regime sanzionatorio e pene accessorie (comma 3) [1727].

Articolo 324

Esenzioni dai reati di bancarotta [1729]

Carlo Longobardo

1. Premessa [1729]. – 2. Le fattispecie concorsuali presupposte [1730]. – 3. I reati esenti [1731]. – 4. La controversa natura giuridica dell'esenzione: causa di giustificazione o causa di esclusione della tipicità? [1733].

Articolo 325

Ricorso abusivo al credito [1734]

Francesco D'Alessandro

1. L'evoluzione normativa della fattispecie [1734]. – 2. I soggetti attivi [1735]. – 3. L'elemento oggettivo: la condotta e l'oggetto materiale [1736]. – 4. Le modalità della condotta: la dissimulazione del dissesto o dell'insolvenza [1737]. – 5. L'elemento soggettivo [1738]. – 6. La rilevanza della sentenza dichiarativa di fallimento ed i riflessi sul bene giuridico tutelato: due tesi a confronto [1738]. – 7. Rapporti con i reati di bancarotta [1740]. – 8. Rapporti con i delitti di truffa, insolvenza fraudolenta e mendacio bancario [1741]. – 9. Il rapporto con l'aggravante *ex art.* 326, comma 2, n. 1 [1742]. – 10. Conclusioni [1742].

Articolo 326

Circostanze aggravanti e circostanza attenuante [1744]

Carlo Longobardo

1. Premessa [1744]. – 2. Il danno patrimoniale di rilevante entità (art. 326, comma 1) [1745]. – 3. La commissione di più fatti (art. 326, comma 2, lett. *a*) [1746]. – 4. Il divieto di esercizio di una impresa commerciale (art. 326, comma 2, lett. *b*) [1747]. – 5. La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 326, comma 3) [1747].

Articolo 327**Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale** [1749]

Francesco D'Alessandro

1. Introduzione [1749]. – 2. La denuncia di creditori inesistenti [1749]. – 3. L'omessa dichiarazione dell'esistenza di beni da comprendere nell'inventario [1751]. – 4. L'inosservanza degli altri obblighi gravanti sul debitore sottoposto a liquidazione giudiziale [1752]. – 4.1. La violazione dell'art. 49, comma 3 [1753]. – 4.2. La violazione dell'art. 149 [1753].

Articolo 328**Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice** [1755]

Carlo Longobardo

1. Premessa [1755]. – 2. Fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili [1755].

Articolo 329**Fatti di bancarotta fraudolenta** [1757]

Carlo Longobardo

1. Premessa [1757]. – 2. Bene giuridico tutelato ed oggetto materiale del reato [1758]. – 3. Soggetti attivi [1758]. – 4. La bancarotta fraudolenta da reato societario (art. 329, comma 2, lett. *a*) [1761]. – 5. La bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose (art. 329, comma 2, lett. *b*) [1762]. – 6. Il regime sanzionatorio [1765].

Articolo 330**Fatti di bancarotta semplice** [1766]

Carlo Longobardo

1. Premessa [1766]. – 2. Bene giuridico tutelato, oggetto materiale e soggetti attivi del reato [1766]. – 3. La bancarotta semplice impropria (art. 330, comma 1, lett. *a*) [1767]. – 4. La bancarotta semplice impropria da causazione o aggravamento colposo del dissesto (art. 330, comma 1, lett. *b*) [1769]. – 5. Elemento psicologico del reato [1769]. – 6. Il regime sanzionatorio [1770].

Articolo 331**Ricorso abusivo al credito** [1771]

Francesco D'Alessandro

Articolo 332**Denuncia di crediti inesistenti** [1772]

Francesco D'Alessandro

Articolo 333**Reati dell'istitore** [1774]**Carlo Longobardo**

1. Premessa [1774]. – 2. Soggetto attivo [1774]. – 3. Bene giuridico tutelato ed oggetto materiale [1776]. – 4. Il rinvio agli artt. 322, 323, 325 e 327 [1776].

Articolo 334**Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale** [1778]**Nicola Pisani**

1. Considerazioni introduttive [1778]. – 2. L'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al curatore fallimentare [1779]. – 3. Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale [1780]. – 4. La clausola di riserva [1781]. – 5. Bene giuridico tutelato, fatto tipico ed elemento soggettivo [1781].

Articolo 335**Accettazione di retribuzione non dovuta** [1783]**Nicola Pisani**

1. La struttura del reato [1783]. – 2. La pena accessoria della inabilitazione temporanea [1786].

Articolo 336**Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale** [1788]**Nicola Pisani****Articolo 337****Coadiutori del curatore** [1791]**Nicola Pisani****Articolo 338****Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l'imprenditore in liquidazione giudiziale** [1793]**Nicola Pisani**

1. Considerazioni introduttive [1793]. – 2. Domande di ammissione di crediti simulati [1794]. – 3. La ricettazione dopo l'apertura della liquidazione giudiziale [1795]. – 4. La ricettazione prima dell'apertura della liquidazione giudiziale [1796]. – 5. L'aggravante del comma 4 [1797].

Articolo 339**Mercato di voto** [1798]**Nicola Pisani**

Articolo 340**Esercizio abusivo di un'attività commerciale** [1801]

Francesco D'Alessandro

1. Il bene giuridico protetto ed il rapporto con l'art. 389 c.p [1801]. – 2. Il novero dei soggetti attivi e la condotta tipica [1802]. – 3. L'elemento soggettivo [1803].

Articolo 341**Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria** [1804]

Nicola Pisani

1. Art. 341, comma 1, e la sua continuità normativa con l'art. 236, comma 1, l. fall [1804]. – 2. Art. 341, comma 2, come norma estensiva della punibilità? [1807] – 3. Art. 341, comma 3: nuove incriminazioni? [1811]

Articolo 342**Falso in attestazioni e relazioni** [1814]

Paola Filippi

1. Inquadramento della fattispecie [1814]. – 2. Natura e struttura del reato [1814]. – 3. Condotta materiale del reato [1816].

Articolo 343**Liquidazione coatta amministrativa** [1819]

Paola Filippi

Articolo 344**Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi** [1821]

Paola Filippi

1. Inquadramento [1822]. – 2. La tutela introdotta dall'art. 16, l. n. 3 del 2012. I reati del sovraindebitato [1822]. – 2.1. Frodi su attività e passività [1823]. – 2.2. Frodi documentali [1824]. – 2.3. Pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione [1825]. – 2.4. L'aggravamento della posizione debitoria [1825]. – 2.5. Inadempimento doloso del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore [1825]. – 3. I reati del debitore incapiente [1825]. – 4. I delitti del componente dell'organismo di composizione [1826]. – 4.1. La falsa attestazione nelle relazioni per l'accesso all'esdebitazione [1827]. – 5. Omissione o rifiuto ingiustificato di atti dell'ufficio [1828].

Articolo 345**Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI** [1829]

Articolo 346**Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale** [1830]

Francesca Picardi

1. Introduzione [1830]. – 2. Ambito applicativo della disposizione [1831]. – 3. Sentenza civile di apertura della liquidazione giudiziale: elemento costitutivo del reato o condizione obiettiva di punibilità? [1831] – 4. Il coordinamento con il giudizio civile [1833]. – 5. Il procedimento penale prima della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale [1833].

Articolo 347**Costituzione di parte civile** [1836]

Francesca Picardi

1. Introduzione [1836]. – 2. Il danno da bancarotta [1837]. – 3. Rapporti con il giudizio civile [1837]. – 4. La legittimazione degli organi della procedura [1838]. – 5. La legittimazione dei creditori [1839].

Articolo 348**Adeguamento delle soglie dell'impresa minore** [1841]

Alberto Jorio

Articolo 349**Sostituzione dei termini fallimento e fallito** [1842]

Domenico Spagnuolo

Articolo 350**Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria** [1845]**Articolo 351****Disposizioni sui compensi dell'OCRI** [1845]**Articolo 352****Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI** [1845]**Articolo 353****Istituzione di un osservatorio permanente** [1846]

Paolo Lazzara e Davide Palazzo

1. Inquadramento generale – nuove misure nuovi strumenti (di *P. Lazzara*) [1846]. – 2. Modalità di istituzione e composizione (di *D. Palazzo*) [1847]. – 3. L'attività (di *D. Palazzo*) [1848]. – 4. Conclusioni (di *P. Lazzara*) [1850].

Articolo 354**Revisione dei parametri** [1851]**Articolo 355****Relazione al Parlamento** [1852]

Paolo Lazzara e Davide Palazzo

1. Introduzione (di *P. Lazzara*) [1852]. – 2. La relazione del Governo nel contesto dell'attività conoscitiva e di controllo del Parlamento (di *P. Lazzara*) [1852]. – 3. La relazione governativa nel quadro della “better regulation” (di *D. Palazzo*) [1854]. – 4. Conclusioni (di *D. Palazzo*) [1855].

Articolo 356**Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza** [1856]

Tommaso Nigro

1. La creazione dell'Albo ed i criteri di iscrizione [1857]. – 2. L'equipollenza ed il «*primo popolamento*» [1859]. – 3. L'iscrizione del «*professionista indipendente*» [1860]. – 4. Il requisito dell'onorabilità [1860].

Articolo 357**Funzionamento dell'Albo** [1862]

Tommaso Nigro

1. La declinazione positiva e le norme di rinvio [1862]. – 2. Le modalità operative indicate dal decreto n. 75 del 2022, l'iscrizione e la tenuta dell'Albo [1863]. – 3. Le ipotesi di sospensione e cancellazione dall'Albo [1865].

Articolo 358**Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure** [1867]

Tommaso Nigro

1. Le singole categorie di professionisti e gli altri soggetti abilitati [1868]. – 2. Le incompatibilità [1869]. – 3. I diversi criteri posti a base delle nomine; i rapporti riepilogativi [1870]. – 4. Gli ulteriori requisiti dell'espletamento diretto e della trasparenza e rotazione [1871]. – 5. Il contenuto residuale della norma [1872].

Articolo 359**Area web riservata** [1873]**Articolo 360****Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza** [1873]

Articolo 361**Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche [1874]**

Luigi Papi

1. Il nuovo quadro normativo [1874]. – 2. Area *web* e procedimento telematico [1875].**Articolo 362****Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione [1877]**

Antonio Scarpa

Articolo 363**Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi [1879]**

Caterina Luisa Appio

1. La circolazione delle informazioni con le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati [1879]. – 2. L'obbligo di rilascio da parte dell'Inps e dell'Inail del certificato unico. I profili procedurali [1880].

Articolo 364**Certificazione dei debiti tributari [1882]**

Marco Di Siena

1. Una norma procedurale dalla *ratio* intuitiva [1882]. – 2. La natura meramente informativa del certificato unico dei debiti tributari e l'affermata carenza di tutela per il contribuente nel caso di infedeltà delle informazioni in esso contenute [1883].**Articolo 365****Informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi [1886]**

Giuseppe Marini

Articolo 366**Modifica all'articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia [1889]**

Federica Boncristiano

1. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale [1889]. – 2. L'art. 147, d.p.r. n. 115 del 2001 [1891]. – 3. Le novità introdotte con il Codice [1892].

Articolo 367**Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche [1894]**

Caterina Luisa Appio

1. Coordinamento con le altre norme afferenti il profilo della circolazione delle informazioni [1895]. – 2. L'(ancora) inattuato ultimo comma e la disciplina "transitoria" [1896]. – 3. Le infor-

mazioni e i documenti che ciascuna pubblica amministrazione è tenuta a trasmettere [1897]. – 4. Il comma 6 [1898].

Articolo 368

Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro [1899]

Antonio Caiafa

1. Premessa [1901]. – 2. Le disposizioni in tema di licenziamento collettivo [1901]. – 3. Le vicende circolatorie dell'azienda o di singoli rami [1905].

Articolo 369

Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 [1912]

Anna Chiara Marrollo

Articolo 370

Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 [1916]

Anna Chiara Marrollo

Articolo 371

Norme di coordinamento con l'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile [1919]

Anna Chiara Marrollo

Articolo 372

Modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [1920]

Paolo Lazzara e Davide Palazzo

1. Introduzione (di *P. Lazzara*) [1921]. – 2. Le modifiche “terminologiche” (di *P. Lazzara*) [1922]. – 3. L'interpello e la prosecuzione del contratto da parte dell'impresa fallita (commi 1-3 del nuovo art. 110 codice dei contratti pubblici) (di *D. Palazzo*) [1922]. – 4. Il ricorso all'avvalimento “speciale” da parte delle imprese in concordato (commi 4-6 del nuovo art. 110 codice dei contratti pubblici) (di *P. Lazzara*) [1927].

Articolo 373

Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura penale [1928]

Gennaro Mastrangelo

Articolo 374

Abrogazioni [1931]

Paolo Valensise

Articolo 375**Assetti organizzativi dell'impresa** [1932]**Gaetano Presti**

1. La sopravvivenza del comma 1 e la nuova rubrica [1932]. – 2. Genesi del dovere di adeguato assetto organizzativo [1933]. – 3. Ambito di applicazione del comma 2 [1935]. – 4. Le differenze tra codice civile e Codice della crisi [1935]. – 5. La nozione di adeguato assetto organizzativo [1939].

Articolo 376**Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro** [1943]**Antonio Leonardo Fraioli**

1. La modifica all'art. 2119 c.c.: l'esigenza di giustificare il licenziamento [1943].

Articolo 377**Assetti organizzativi societari** [1946]**Gaetano Presti**

1. Il sospetto di illegittimità costituzionale [1946]. – 2. La limitazione dell'esclusiva dell'organo amministrativo alla sola predisposizione di un adeguato assetto organizzativo [1948]. – 3. Il riparto di poteri tra soci e amministratori [1951]. – 4. Istituzione degli assetti e responsabilità degli amministratori [1954]. – 5. L'ultimo comma [1955].

Articolo 378**Responsabilità degli amministratori** [1957]**Vincenzo Di Cataldo**

1. La responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali nella s.r.l. [1957]. – 2. Legittimazione all'azione di responsabilità dei creditori sociali nelle procedure concorsuali [1958]. – 3. Una responsabilità di natura contrattuale, ed una azione autonoma [1959]. – 4. Il termine di decorrenza della prescrizione [1960]. – 5. La responsabilità degli amministratori nel fallimento, prima della riforma [1961]. – 6. La responsabilità degli amministratori nel Progetto Rordorf [1962]. – 7. La regola presuntiva della differenza dei netti patrimoniali [1962]. – 8. La differenza tra passivo e attivo della liquidazione giudiziale [1964].

Articolo 379**Nomina degli organi di controllo** [1966]**Niccolò Abriani**

1. L'organo sindacale della s.r.l.: presupposti della nomina obbligatoria [1966]. – 2. Decorrenza dei nuovi parametri e dell'obbligo di nomina [1971]. – 3. Controllo di legalità e revisione legale dei conti [1973]. – 4. L'opzione tra organo di controllo monocratico e collegiale [1975]. – 5. L'opzione tra organo di controllo interno e revisore esterno [1977].

Articolo 380**Cause di scioglimento delle società di capitali [1984]**

Maria Laura Micucci

1. Scioglimento delle società di capitali a seguito di liquidazione giudiziale e controllata [1984]. –
2. Operatività della causa, nomina dei liquidatori ed obbligo di consegna del rendiconto sulla gestione [1985].

Articolo 381**Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici [1987]**

Giustino Di Cecco

1. Introduzione [1987]. – 2. La “rivoluzione mancata” in tema di insolvenza delle società cooperative [1988]. – 3. La legittimazione del commissario a domandare l’avvio di una delle procedure di soluzione della crisi [1990]. – 4. L’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla norma [1991].

Articolo 382**Cause di scioglimento delle società di persone [1992]**

Alberto Jorio

Articolo 383**Finanziamenti dei soci [1993]**

Tommaso Di Marcello

1. Contenuto normativo e riflessi sistematici della disposizione [1993]. – 2. Il computo del c.d. periodo sospetto [1994]. – 3. Il fondamento concorsuale dell’inefficacia del pagamento e l’obbligo di restituzione indipendente dall’apertura di una procedura concorsuale o di una liquidazione volontaria. La postergazione del credito tra diritto societario e diritto concorsuale [1995]. – 4. Il pagamento di crediti postergati nel quadro degli effetti del concorso sugli atti pregiudizievoli ai creditori [1996].

Articolo 384**Abrogazioni di disposizioni del codice civile [1999]**

Alberto Jorio

Articolo 385**Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005 [2000]**

Luca Restaino

Articolo 386**Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005 [2004]**

Luca Restaino

Articolo 387**Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005 [2007]**

Luca Restaino

Articolo 388**Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005 [2009]**

Luca Restaino

Articolo 389**Entrata in vigore [2013]**

Giustino Di Cecco

1. L'ampia *vacazio legis* di cui al comma 1 della disposizione [2013]. – 2. L'eterogeneo gruppo di norme delle quali si prevede una efficacia immediata [2015]. – 2.1. Le norme che agevolano una migliore gestione delle procedure [2016]. – 2.2. Le norme che facilitano l'attività istruttoria nelle procedure concorsuali [2019]. – 2.3. Le modifiche al codice civile in «*funzione ... preparatoria dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di misure d'allerta*» [2019]. – 3. La tutela degli acquirenti degli immobili da costruire [2024].

Articolo 390**Disciplina transitoria [2027]**

Giustino Di Cecco

1. Introduzione [2027]. – 2. La «*regola generale*» del comma 1 della disposizione: alcuni possibili dubbi interpretativi [2028]. – 3. la disciplina delle procedure «*pendenti*» prevista dal comma 2: il problema della consecuzione tra procedure [2029]. – 4. Il regime transitorio delle norme penali [2030].

Articolo 391**Disposizioni finanziarie e finali [2033]***Bibliografia* [2035]

Articolo 287

Liquidazione giudiziale di gruppo

1. Più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. A tal fine il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori.

2. In tal caso, il tribunale nomina, salvo che sussistano specifiche ragioni, un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.

3. Nel programma di liquidazione il curatore illustra le modalità del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

4. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente è quello dinanzi al quale è stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale. Qualora la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da più imprese dello stesso gruppo, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27, in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.

5. Quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.

Daniele U. Santosuosso

Sommario: 1. Premessa. – 2. La riforma introdotta con il Codice: finalità e direttrici. La gestione procedurale concorsuale della crisi e dell'insolvenza di gruppo. – 3. La fattispecie rilevante di gruppo di società. L'esclusione dello Stato e degli enti territoriali. L'interesse imprenditoriale e

la natura imprenditoriale dell'attività come criteri per individuare i soggetti capaci di esercitare la direzione e coordinamento. Nuove prospettive di governo dell'economia, dallo Stato nazionale agli enti locali. – 4. (*Segue*): considerazioni esegetiche e di sistema per la più ampia nozione di gruppo. La direzione e coordinamento come attività essenzialmente gestionale, di controllo qualificato. Le presunzioni tipiche. Il controllo congiunto. La capogruppo persona fisica. Le regole sulla competenza. – 5. I profili di *unitarietà* procedurale. L'accesso alla procedura unitaria in caso di liquidazione per motivi di opportunità. Il migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo (scopo), presuppone il «*coordinamento nella liquidazione degli attivi*» (mezzo). Quadro informativo complessivo. I profili di *diversità* procedurale. L'«*ottimo relativo*» in relazione al tipo e al rango di ciascuna posizione soggettiva mantenendo «*l'autonomia delle rispettive masse attive e passive*». – 6. Il consolidamento procedurale. Il *favor* per la procedura unitaria. Legittimazione attiva a proporre il ricorso per la procedura unitaria. Sopravvivenza della direzione e coordinamento. Poteri del curatore di fronte all'insolvenza di una impresa di gruppo ancora fuori procedura. La cooperazione in caso di procedure concorsuali autonome.

1. – Dottrina e giurisprudenza hanno tradizionalmente escluso la configurabilità dell'insolvenza del gruppo come ente invocando, come è noto, il principio generale della autonoma soggettività giuridica e patrimoniale, in virtù del quale le società sono dotate di propria individualità giuridica, autonomi e separati centri di imputazione di posizioni giuridiche soggettive attive e passive, anche processuali e concorsuali¹. Così si è affermato in giurisprudenza che, ai fini della dichiarazione di fallimento di una società inserita in un gruppo, l'accertamento dello stato di insolvenza è effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica della società medesima, poiché ciascuna società conserva propria personalità giuridica ed autonoma qualità di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti².

Al tempo stesso è stato pacificamente avvertito che il gruppo, come agglomerato di imprese basate sulla influenza di una società sulle altre, è caratterizzato dalla unità o unitarietà economica imprenditoriale³; potere più o meno «intenso» a seconda del tipo di influenza (collegamento, controllo o direzione e coordinamento, in ordine di crescente intensità)⁴.

Di qui l'esigenza di disciplinare i gruppi con società insolventi, o «gruppi insolventi»⁵. Come è noto, sia per quanto riguarda il diritto concorsuale comune sia per quello di settore (bancario, assicurativo, finanziario e via dicendo) il nostro sistema conosceva (e conosce) discipline in materia. Così, l'Italia è stata tra i primi Paesi a dotarsi di un corpo normativo con una disciplina dei gruppi insolventi introducendo la procedura dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (con la «legge Prodi», l. n. 95 del 1979 e poi la «legge Prodi bis» di cui al d.lgs. n. 270 del 1999). In forza di essa la procedura già aperta (c.d. madre) si estende alle imprese del gruppo (basato sul controllo o sulla direzione

¹ GAMBINO, *I gruppi*, 367 ss.

² Cass., 18 novembre 2010, n. 23344, in *Fallimento*, 2011, 5, 565, con nota di Signorelli.

³ V. per tutti MONTALENTI, *I gruppi*, 76 ss.

⁴ Si veda la mia voce *Gruppi di società*, in IRTI, *Dizionari del diritto*, 459 ss.

⁵ LIBONATI, *Il gruppo insolvente*.

ne e coordinamento, art. 80) si da trattare le prospettive di recupero in una procedura unica nonostante le imprese non rispondano ai requisiti di grandezza di cui all'art. 2. Estensione operativa non soltanto laddove le imprese presentino le «concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico» (nei modi di cui all'art. 27: cessione o ristrutturazione economica) ma anche quando risulti semplicemente opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza in quanto idonea ad agevolare, «per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese», il raggiungimento degli obiettivi – conservazione del patrimonio produttivo mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali: art. 1 – della procedura (art. 81).

Così si è previsto un *consolidamento di tipo procedurale e operativo*: alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti *gli stessi organi* nominati per la procedura madre, salva l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza (art. 85); se l'impresa del gruppo è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria nel concorso delle condizioni indicate nell'art. 27, il commissario straordinario predispone, secondo uno degli indirizzi alternativi previsti dal comma 2 del medesimo articolo, un *programma unitario* (art. 86), ed altresì un *programma integrativo* se l'impresa del gruppo è stata ammessa alla procedura in assenza delle condizioni indicate nell'art. 27, di nuovo in considerazione della opportunità di una gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo (trattasi di ipotesi residuale ma non impossibile, che si realizza laddove le imprese coinvolte in estensione sono quelle che presentano, come unica possibilità di sbocco, quella liquidatoria).

Nella stessa linea la c.d. legge Marzano (l. 18 febbraio 2004, n. 39), che consente una *operatività unitaria*, essendo possibili operazioni unitarie anche extra programma di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa laddove tali operazioni richieste dal commissario straordinario siano finalizzate alla ristrutturazione o alla salvaguardia del valore economico produttivo totale o parziale del gruppo (art. 5).

Questa disciplina, come altre di settore (artt. 98-105 TUB, per le banche; artt. 275-282 c. ass., per le imprese di assicurazioni; artt. 2-3, l. n. 430 del 1986, per le società fiduciarie e di revisione) denota dunque il pieno sostegno dell'ordinamento giuridico per forme di gestione unitaria delle procedure. Per converso nessuna di queste norme ha lasciato spazio a forme di *consolidamento di tipo sostanziale-patrimoniale*, con la confusione delle masse attive e passive delle imprese coinvolte nella procedura.

Né a tale risultato si sarebbe potuto pervenire in base al dettato del “progetto Rordorf” del 2016, che considerava per la prima volta rilevante l'insolvenza di società di gruppo al fuori della amministrazione straordinaria. Con il progetto di legge delega si intendeva rispondere alle varie sollecitazioni volte a colmare una lacuna dell'ordinamento, disponendo, in via generale, che «*la crisi e l'insolvenza dei gruppi di imprese vanno specificamente disciplinate*» avuto riguardo al fenomeno del gruppo di imprese⁶.

Il progetto non introduceva una nozione del gruppo nuova ed ulteriore rispetto a quella assunta dal codice civile all'esito della riforma organica del diritto societario intervenuta nel

⁶ In tema, a proposito della legge delega e del progetto Rordorf si vedano SANTAGATA, *Il concordato*, 681 ss.; SCOGNAMIGLIO, *La disciplina*, 21 ss.; PASQUARIELLO, *La crisi*, 299 ss.

2004, rinviando, quanto alla individuazione dello stesso, ad una definizione “... modellata sulla nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti, nonché 2545-septies, del codice civile”. Piuttosto conteneva disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell’insolvenza delle imprese del gruppo: individuando, a tal fine, criteri di competenza territoriale idonei allo scopo, e prevedendo, comunque, anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse, obblighi di reciproca informazione a carico degli organi di tali procedure; in ciò sensibile alle direttrici tracciate dal regolamento UE n. 848 del 2015 sui gruppi sovranazionali, che, oltre a dettare norme di diritto privato e processuale per i gruppi insolventi, si fonda sulla collaborazione tra organi delle procedure facenti capo a diverse società del gruppo.

2. – Sia pure nel solco, come vedremo, dei precedenti citati interventi legislativi la riforma introdotta con il Codice si distingue per una disciplina assai innovativa nella materia di gruppi di imprese, cui viene dedicato il Titolo VI⁷. Essa si presenta come un organico statuto normativo sul concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo nonché sulla liquidazione giudiziale di gruppi italiani: un diritto concorsuale dei gruppi di imprese, speciale rispetto al diritto concorsuale “comune”.

La finalità principale dell’intervento riformatore è quella di rendere la gestione procedurale concorsuale della crisi e dell’insolvenza di gruppo la più efficiente ed efficace possibile (per “il buon andamento” della procedura⁸), volta al migliore soddisfacimento degli interessi in gioco, *in primis* dei creditori, presi in considerazione in una logica integrata.

In vista di tale obiettivo il legislatore si è mosso lungo alcune direttrici, così sintetizzabili: elevare il gruppo tipicamente più accentrato, quello basato su direzione e coordinamento, a fattispecie rilevante anche per il diritto concorsuale; favorire *forme di consolidamento procedurale* con una gestione unitaria o comunque coordinata di procedure distinte; aprire a modelli di aggregazione e integrazione “operativa” (con possibili trasferimenti di risorse in caso di concordato preventivo da una società all’altra restando, in definitiva, la metrica dei vantaggi compensativi).

Non si è invece superato il tradizionale “tabù” rappresentato dal principio di separazione giuridica delle entità agglomerate: non giungendosi a quella che poteva essere la soluzione astrattamente ideale, dell’insolvenza tecnicamente di gruppo come entità, con la trattazione del gruppo insolvente come impresa unica e la correlativa confusione delle masse patrimoniali attive e passive.

Scelta (saggia, si è scritto⁹) in armonia con le esperienze internazionali, tra tutte quella offerta dalla Guida Legislativa Uncitral del 2010 per la quale la semplice prospettiva della eliminazione di ogni distinzione patrimoniale tra imprese giuridicamente distinte rappresenterebbe uno svantaggio per la fisiologica utilizzazione dell’istituto del gruppo.

⁷ Per primi commenti in materia NIGRO, *I gruppi*, 1 ss.; GUERRERA, *La regolazione negoziale*, 169 ss.; MIOLA, *Crisi dei gruppi*, 307 ss. (e in *La nuova disciplina*, 440 ss.); D’ATTORRE, *I concordati*, 277 ss.; SCOGNAMIGLIO, *I gruppi*, 413 ss.; FAUCEGLIA, *Il nuovo diritto*, 213 ss.; FARENGA, *Prime riflessioni*, 1009 ss.; SPIOTTA, *La disciplina*, 1943 ss.; BENEDETTI, *Osservazioni sulla nuova*; CORRADO, *La liquidazione giudiziale*; SANZO, BURRONI, *Il nuovo codice*; AA.VV., *I gruppi*; PICARDI, *Artt. 284-292*.

⁸ Sia consentito rinviare a SANTOSUOSSO, *Abuso di eterodirezione*, 1258.

⁹ NIGRO, *I gruppi*, 23.

3. – La fattispecie considerata dal legislatore è dunque quella dei gruppi basati su direzione e coordinamento, ossia «*l'insieme delle società, imprese, enti, escluso lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies c.c., esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica*».

Può subito segnalarsi che l'esclusione anche degli enti territoriali (Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni) dai soggetti che possono qualificarsi come capogruppo ai fini della disciplina qui considerata è frutto di una inserzione operata dal decreto correttivo al Codice (d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83), la cui disciplina prevedeva tale esclusione soltanto per lo Stato. La genesi di questa delimitazione di fattispecie è nota e risale al d.l. 1 luglio 2009, n. 78, conv. in l. 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. decreto anticrisi): a fronte dei dubbi interpretativi sorti relativamente agli enti che potessero esercitare direzione e coordinamento per i quali risultava problematico affermare il perseguimento di un interesse imprenditoriale di gruppo, con l'art. 19, comma 6, del suddetto decreto si intendeva fornire una interpretazione autentica dell'art. 2497, comma 1, c.c. In proposito la norma specifica che per enti si intendono «*i soggetti giuridici collettivi diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria*».

Nella direzione tracciata da tale norma si è posta la giurisprudenza. Così la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 5428 del 2019 che, alla luce dell'art. 19 cit., ha rilevato che gli enti sottoposti a responsabilità ai sensi dell'art. 2497 c.c. sono appunto quelli che «*detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria*»; ha conseguentemente ritenuto che «l'interesse imprenditoriale», quale canone per individuare i soggetti attivi dell'attività di direzione e coordinamento di società, è riscontrabile in capo agli enti pubblici (in linea generale chiamati ad agire in vista di finalità di interesse generale, in astratto incompatibili con la funzione di holding di chi dirige e coordina con la sottesa funzione imprenditoriale) che esercitano, per il tramite di una o più società, l'attività di produzione di beni o servizi secondo un «*criterio di obiettiva economicità*». L'interesse patrimoniale può pertanto, secondo i giudici napoletani, «*addirsi (oltre agli enti pubblici economici) anche agli enti pubblici locali le cui attività (definibili) come economiche, sono dirette a realizzare pubbliche finalità; un simile interesse non è invece ravvisabile nei confronti dello Stato, in quanto portatore di un interesse politico attinente al governo dell'economia, né degli altri enti pubblici che agiscono secondo criteri di pura erogazione (cd. enti pubblici di protezione sociale)*»¹⁰.

L'interesse imprenditoriale perseguito e la natura imprenditoriale dell'attività nel rispetto di criteri di obiettiva economicità in regime di mercato sono gli elementi necessari per poter essere riconosciuti come capogruppo. E su questo terreno i giudici giungono a ritenere che del novero dei soggetti attivi della direzione e coordinamento debbano fare parte anche gli enti pubblici territoriali (del resto non esclusi dall'art. 19 cit.), almeno

¹⁰ Secondo i giudici napoletani: «*Specificamente tale interesse potrebbe contraddistinguere l'ente pubblico che partecipi in società che erogano servizi pubblici di rilevanza economica quindi di mercato (la pronunzia qui citata ne offre una esemplificazione nei servizi di distribuzione di energia elettrica e del gas, idrici integrati, di spazzamento delle strade comunali, di gestione della raccolta di rifiuti solidi urbani, di trasporto pubblico, di gestione dei parcheggi comunali); non anche quegli enti partecipi in società che erogano servizi pubblici privi di rilevanza economica*».

quelli detentori di partecipazioni in società fornitrici di servizi rivolti al pubblico in regime di mercato (“di concorrenza”), restandone fuori, perché privi di quegli elementi di imprenditorialità sopra detti, soltanto gli enti pubblici territoriali esercenti attività amministrativa meramente strumentale a favore degli enti medesimi (c.d. società semi-amministrazioni ai sensi dell’art. 13, l. n. 248 del 2006).

Sulla stessa linea il Tribunale delle Imprese di Roma con sentenza n. 689 del 2021 che, nel premettere l’applicabilità dell’art. 2497 c.c. anche agli enti pubblici secondo quanto chiarito dall’art. 19, comma 6, sopra cit., ha concluso nel senso che, al fine della configurabilità della responsabilità *ex art. 2947 c.c.*, occorre che la società controllata o eserciti «attività di produzione di beni e servizi destinati ad utenza esterna» e non si tratti di società costituita per il mero svolgimento di attività di “autoproduzione” esclusivamente a favore degli enti pubblici soci, o comunque sia gestita con “il metodo economico” proprio dell’impresa. Per tal via e ove ricorrano questi presupposti il giudice romano arriva ad includere nella fattispecie capogruppo anche enti locali, e, in generale, amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, anche dirigenti le società *in house providing*.

La previsione del Codice conferma a mio avviso l’orientamento ora illustrato nella parte in cui ravvisa nell’“interesse imprenditoriale” il criterio per individuare i soggetti capaci di esercitare la direzione e coordinamento. Tale interesse non è confacente allo Stato che, invece, persegue interessi pubblici al governo dell’economia secondo criteri politici; né si addice agli altri enti pubblici che agiscono secondo criteri di mera erogazione.

La norma del Codice pone invece un problema relativamente alla scelta di assimilare *tout court* allo Stato gli enti pubblici territoriali senza distinzioni. Si potrebbe sostenere, alla luce dell’orientamento citato, che possano essere esclusi soltanto gli enti territoriali che esercitino attività puramente strumentale a favore degli enti medesimi (ai sensi dell’art. 13, l. n. 248 del 2006). In questo senso sembra possa annoverarsi il Tribunale di Napoli¹¹, che, ritenendo possibile ripartire le partecipazioni (nella specie comunali) in due categorie, quelle a) nelle società che gestiscono servizi di interesse generale e svolgono un’attività d’impresa, e quelle b) nelle società che prestano servizi o attività strumentali per il perseguimento dei fini istituzionali dell’ente locale socio, non svolgono un’attività d’impresa ma funzioni amministrative (c.d. società semi amministrazioni), afferma che qualora l’ente locale detenga partecipazioni di categoria a) l’ente locale e la sua società partecipata sono sottoposte a tutta la disciplina dell’art. 2497 ss. c.c. al pari di ogni altro socio “privato” che esercita attività di direzione e coordinamento sulle proprie controllate; qualora l’ente locale detenga partecipazioni di categoria b) non si applicano le disposizioni dell’art. 2497 c.c.

Questa interpretazione però non sarebbe rispettosa della lettera della legge. La scelta del Codice appare chiaramente espressiva anche di una nuova ottica legislativa: ai fini che interessano per il legislatore della crisi di impresa anche gli enti territoriali non possono dirsi perseguire interessi imprenditoriali bensì interessi generali pubblici in ossequio a canoni politici del governo dell’economia (locale), perseguendo la sua cura, la sua uniformità, o come meglio si deve affermare, la sua unità quale clausola di garanzia e chiusura del governo dell’economia¹².

¹¹ Trib. Napoli, 16 settembre 2022, n. 8128 in *onelegale.it*.

¹² V. il tradizionale insegnamento di CARL SCHMITT, *Il custode*, 149 ss. Sul concetto di unità nel governo

Il discorso non può che ampliarsi e porsi in armonia con riflessioni più generali (anche se solo da accennarsi in questa sede): rispetto ai modelli originari costituzionali, nell'attuale contesto, mutato l'oggetto del governare (l'economia, tra esigenze locali a spinte globali) diverso risulta anche il modello di governo dell'economia, che non pare più potere assegnare competenza esclusiva allo Stato nazionale coinvolgendo invece altresì quegli enti che, in una logica "multilivello", siano in grado di dare ad essa coerenza e unità "regionale"¹³.

4. – Al di là delle esigenze legate agli enti di governo dell'economia volte a restringere la fattispecie di gruppo, tornando all'esegesi della nuova normativa alcune ulteriori sottolineature denotano per converso la *voluntas legis* di adottare una nozione ampia.

In primo luogo il legislatore ha ritenuto necessario specificare che la fattispecie di gruppo rilevante ai fini della disciplina che ci occupa include non solo società, imprese, enti "sottoposti" alla direzione e coordinamento ma altresì quelli che la "esercitano"; precisazione (direi superflua) volta a prevenire ogni dubbio sulla necessità di includere il soggetto esercente la direzione e coordinamento nelle procedure che riguardano i gruppi.

Può in secondo luogo notarsi che con il decreto correttivo è stato eliminato il riferimento all'esercizio della direzione e coordinamento «sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto»: si è preferita così una nozione lineare e soprattutto depurata di elementi forieri di eventuali letture restrittive non conformi alle finalità della nuova disciplina, che postula una nozione vasta di direzione e coordinamento, in qualunque modo esercitata, per influenza interna o esterna.

Questa è attività, nella sua natura essenzialmente gestionale, di controllo qualificato dalla scarsa o inesistente autonomia gestionale delle società ad essa assoggettate. In tale prospettiva, al fine di stabilirne la ricorrenza, analogamente alla nozione civilistica la nuova disciplina del Codice fornisce due presunzioni tipiche, valide salvo prova contraria: si presume che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata (i) dalla società (o ente) tenuta al consolidamento dei suoi bilanci; oppure (ii) dalla società (o ente) che le controlla; in tale caso rilevando – e qui la riforma è più precisa della disciplina codicistica di cui all'art. 2497-*sexies*, c.c. di nuovo per sancirne una ampia perimetrazione – anche il controllo indiretto e il controllo congiunto¹⁴.

Per quanto riguarda in particolare il controllo congiunto può recepirsi l'orientamento (manifestato con riferimento all'art. 2, comma 1, TUSP) sulla rilevanza di tale forma di controllo in applicazione di norme di legge, statutarie o di patti parasociali quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale sia richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo, a prescindere dal fatto che sia

dell'economia CALLIES, *Die Justitiabilität*, 896 ss.; KENNTNER, *Normgeberwille und Verfassungsinterpretatio*, 289 ss.; GIUFFRÈ, *Unità della Repubblica*; NOCITO, *Dinamiche del regionalismo*, 121 ss.

¹³ Ampiamente RAFFIOTTA, *Il governo multilivello*.

¹⁴ La legge delega n. 155 del 2017 prevedeva più semplicemente tra i principi e criteri direttivi, all'art. 3, comma 1, lett. a), di «prevedere una definizione di gruppo di imprese modellata sulla nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti nonché di cui all'articolo 2545-*septies* del codice civile, corredata della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

frutto di un coordinamento formalizzato o risultante da comportamenti concludenti¹⁵.

Infine, è inequivocabile il dato normativo per cui il soggetto capogruppo può essere una persona fisica¹⁶ – dato normativo anticipato da alcuni orientamenti interpretativi: si pensi alla figura della holding-persona fisica¹⁷ –. Ciò consente di affermare che la pubblicità di cui all'art. 2497-*bis* c.c., con l'indicazione di chi anche persona fisica esercita l'attività di direzione e coordinamento, sia oggetto di un dovere da parte delle società che a tale forma di direzione e coordinamento sono soggette. A questa conclusione si può giungere con interpretazione evolutiva, o attribuendo all'«ente» di cui all'art. 2497-*bis* c.c. il significato amplissimo di “essere capace di diritti” con applicazione diretta della norma, ovvero estendendo analogicamente questa norma alle persone fisiche; per entrambe le conclusioni può valere anche l'argomentazione sistematica offerta dall'art. 287, comma 4 (e per il concordato di gruppo dall'art. 286, comma 1) sulla competenza per la procedura di liquidazione giudiziale di gruppo, che prende in considerazione l'ipotesi che il centro degli interessi principali (COMI) delle diverse imprese del gruppo sia in circoscrizioni giudiziarie diverse, individuando la competenza nel tribunale «*ai sensi dell'articolo 27 in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato*»: interpretandosi il criterio suppletivo non necessariamente riferito alle persone fisiche holding ma a quelle ipotesi in cui si sia omesso di effettuare la pubblicità a registro imprese del soggetto che eserciti la direzione e coordinamento.

A proposito della competenza, questa ora vista è la regola generale che trova applicazione laddove «*la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da*

¹⁵ In tal senso, muovendo dal rilievo che la nozione di “controllo” elaborata per il TUSP è una nozione di diritto singolare elaborata “ai fini” precipui del TUSP medesimo, senza che si debba per forza sovrapporre o farla coincidere con quella di diritto comune, ANAC con la deliberazione n. 1134 del 2017 (recante le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni) e MEF con l'*Orientamento (ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016)* del 15 febbraio 2018: «*La lettura combinata delle citate lettere induce a ritenere che il legislatore del TUSP abbia voluto ampliare le fattispecie del “controllo”, prevedendo che: a) il controllo di cui all'articolo 2359 c.c. possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall'esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse; b) si realizzi una ulteriore ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a), quando in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*»). Cfr. nella medesima prospettiva altresì gli orientamenti espressi in sede consultiva delle Sezioni regionali e delle Sezioni riunite di controllo della Corte dei conti, tra cui pronunciamenti effettuati in sede consultiva, segnatamente SRC Liguria, n. 3/2018/PAR; SRC Piemonte n. 42/2018/PAR; SRC Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano, n. 8/2018/PAR; SRC Umbria n. 5/2019/QMIG; SS.RR. controllo, n. 11/2019/QMIG.

¹⁶ Ne ammette la riferibilità altresì SCIUTO, *Le ragioni*, 64. Cfr. anche SCOGNAMIGLIO, *I gruppi*, 413 ss.

¹⁷ *Inter alios* Cass., 26 febbraio 1990, n. 1439, in *Giur.it.*, 1990, I, 1, 713, con nota di Weigmann; Cass., 13 marzo 2003, n. 3724, in *Giur. it.*, 2004, I, 562, con nota di Weigmann; Cass., 18 novembre 2010, n. 23344, in *Fallimento*, 2011, 5, 565, con nota di Signorelli; Cass., 6 marzo 2017, 5520, in *onelegale.it*; di recente, Trib. Forlì, 10 aprile 2019, in *ilfallimentarista.it*, maggio 2019 (con nota di PICCININI, *Fallibilità della holding personale ed esenzione dal fallimento dell'impresa agricola*).

più imprese dello stesso gruppo». Nelle altre ipotesi, in cui «le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente è quello dinanzi al quale è stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale» (art. 287, comma 4, parte prima). Inoltre, per i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni, la competenza è del tribunale delle imprese (art. 27, comma 1).

5. – Abbiamo sopra sottolineato che nel tracciare la nuova organica disciplina sulle procedure di gruppo e sul loro funzionamento il legislatore muove dal riconoscimento dell'unità o per lo meno della omogeneità economico-imprenditoriale delle imprese come dato qualificante della fattispecie di gruppo, in cui tutte o alcune di esse siano in stato di crisi o di insolvenza, e dalla conseguente necessità o opportunità di una gestione unitaria in quanto funzionale al miglior soddisfacimento degli interessi in gioco, in via preminente dei creditori.

Da questo assunto discendono i caratteri di *unitarietà* delle procedure disciplinate: la riforma ha infatti previsto, con riferimento alla regolazione della crisi o della insolvenza del gruppo ossia sugli istituti di risoluzione (concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato), la possibilità di una procedura unitaria con un piano unitario o con piani collegati e interferenti (o più procedure coordinate); e, con riferimento alla liquidazione giudiziale, una procedura unitaria di liquidazione giudiziale del gruppo quando l'insolvenza colpisca più imprese facenti parte del medesimo.

Occorre notare che mentre l'ammissione alla procedura unitaria di risoluzione è consentita ove ciò convenga nel senso della ricorrenza delle «ragioni di maggiore convenienza in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese», l'accesso alla procedura unitaria in caso di liquidazione viene accordato alle imprese insolventi appartenenti al gruppo anche quando meno forte appare l'esigenza di forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi per realizzare l'obiettivo della migliore tutela dei creditori delle diverse imprese del gruppo: è sufficiente infatti che ricorrano motivi di opportunità di tali forme di coordinamento per più imprese in stato di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo dato che per l'art. 287 «possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi».

Il giudizio devoluto al tribunale è quindi di convenienza in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori¹⁸. Mutuando una terminologia del diritto societario, la causa-scopo della procedura ossia il migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo presuppone la (preminente) causa-mezzo rappresentata dall'attività di «*coordinamento nella liquidazione degli attivi*», strumentale allo scopo.

Lo strumento del coordinamento nella liquidazione degli attivi innesta dunque nella procedura una logica unitaria di gruppo ma al solo fine di ottimizzare il soddisfacimento dei creditori delle singole imprese. La liquidazione potrà così avvalersi di una strategia omogenea e sinergica sul piano commerciale e industriale per una gestione efficiente ed efficace, per esempio cedendo unitariamente rami di azienda o asset per valorizzare al meglio gli attivi realizzabili, possibilmente al medesimo soggetto e con un'unica operazione

¹⁸ PICARDI, *Art. 287*, 1441.

negoziale. Il tribunale potrà e dovrà valutare a monte una serie di fattori che consentiranno di ottimizzare le liquidazioni: i preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, la composizione dei patrimoni delle diverse imprese e la presenza dei medesimi amministratori (art. 287, comma 1).

Analogamente agli istituti della risoluzione, in ordine alla liquidazione si afferma così¹⁹ un *modello di consolidamento procedurale*: si contempla, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, la facoltà di presentare un unico ricorso (in linea con l'art. 3, comma 1, lett. d), legge delega n. 155 del 2017), dinanzi ad un unico tribunale (con i medesimi criteri fissati per gli istituti di risoluzione); la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore (ma non la nomina di un unico comitato dei creditori: v. dopo); infine l'individuazione di un programma unitario di liquidazione coordinata delle singole masse – redatto e illustrato dal curatore nelle sue modalità e ragioni di maggiore efficacia ed efficienza rispetto alla liquidazione “atomistica”. Nel programma può trovare esplicitazione il principio di economicità della procedura, pur esso strumentale alla finalità del migliore soddisfacimento dei creditori. Il programma è infatti un importante momento per focalizzare le esigenze di coordinamento. Per converso può far emergere le eventuali specifiche ragioni per procedere invece in modo separato, nonostante il tribunale si sia espresso in sede di ammissione per la liquidazione unitaria di gruppo²⁰.

Ove sussista un conflitto di interessi del curatore (per esempio nell'esercizio di azioni revocatorie tra imprese del gruppo) occorrerà nominare un curatore speciale, ovvero “smembrare le procedure” e nominare uno o più altri curatori²¹.

Accanto alle esigenze di unitarietà, l'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori, ossia l'“ottimo relativo” in relazione al tipo e al rango di ciascuna posizione soggettiva va perseguito al tempo stesso nella logica di separazione delle entità componenti il gruppo, mantenendo «l'autonomia delle rispettive masse attive e passive». Il legislatore della riforma non accoglie infatti, lo abbiamo detto, un *modello di consolidamento sostanziale* (come invece ammesso in altri ordinamenti quali gli USA)²²: in aderenza alla legge-delega n. 155 del 2017²³ resta fermo nel Codice (art. 287, comma 1) il principio di separazione delle masse attive e passive che pure parte della giurisprudenza italiana – in modo alquanto va-

¹⁹ È il c.d. *joint administration o procedural consolidation*, presente in alcuni ordinamenti per favorire l'ottimizzazione delle cessioni dei complessi aziendali o ristrutturazione economica e finanziaria delle imprese del gruppo *as a whole*. Cfr. MEVORACH, *Appropriate Treatment*, 188; ZHANG, *Reconsidering Procedural Consolidation*, 332 ss.

²⁰ PICARDI, *Art. 287*, 1441.

²¹ CORRADO, *La liquidazione giudiziale*, 5; PICARDI, *Art. 287*, 1442 e ID., *Art. 288*, 1444 che opta decisamente per l'apertura di separate procedure di liquidazione laddove sia concreto il rischio di un conflitto di interessi.

²² VATTERMOLI, *Gruppi insolventi*, 60 ss. Forme di consolidamento sostanziale per quanto riguarda le masse attive sono state affermate da alcuni orientamenti giurisprudenziali in materia di concordato di gruppo: v. la utile ricostruzione di POLI, *Il concordato*, 735 ss.

²³ Art. 3, comma 1, lett. d): «prevedere per le imprese, in crisi o insolventi, del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la facoltà di proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso l'autonomia delle rispettive masse attive e passive».

riegato – era giunta a superare almeno sotto il profilo delle masse attive.

Di qui i profili di *diversità* della procedura. I creditori delle varie imprese concorrono tra loro non insieme in unico concorso (come se l'impresa di gruppo fosse unica) ma con gli altri creditori della medesima impresa di appartenenza. Conseguentemente, in coerenza appunto con il principio di separazione delle masse, si nomineranno distinti comitati dei creditori per ciascuna impresa del gruppo (in tal senso l'art. 3, comma 3, lett. *a*), legge delega n. 155 del 2017)²⁴; e si predisporrà uno stato passivo, con una sua evoluzione procedimentale, per ogni impresa di gruppo, a ognuna imputandosi le spese generali di procedura proporzionalmente alle rispettive masse attive (art. 287, comma, 3, nel solco dell'art. 3, comma 3, lett. *b*), legge delega n. 155 del 2017). E gli attivi ricavati coordinandone la liquidazione dovranno essere ripartiti tra le varie imprese in proporzione alla titolarità dei beni di ciascuna. A monte, ogni impresa del gruppo dovrà presentare i presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale singola, e tale verifica andrà condotta considerando l'impresa separatamente dalle altre.

6. – Per quanto riguarda ancora il consolidamento “procedurale”, la procedura unitaria appare favorita per il sottostante “forte” profilo economico-sostanziale della unità o unitarietà imprenditoriale del gruppo. Invero, pur se lasciato alla discrezionalità del tribunale, la relativa decisione è presa «*salvo che sussistano specifiche ragioni*» (art. 287, comma 2): la regola appare cioè la procedura unitaria, a meno che non ricorrano *ab initio* peculiari condizioni (tra cui il conflitto di interessi tra le imprese di gruppo con le relative potenziali criticità tra creditori) da far ritenere preferibile il coordinamento delle procedure.

Nella prospettiva del suddetto *favor* per il consolidamento procedurale appare preferibile una interpretazione estensiva a proposito della legittimazione attiva a proporre il ricorso per la procedura unitaria (con facoltà quindi di perimetrare il gruppo da sottoporre alla procedura ed eventualmente escludere imprese sia pure assistite dai presupposti di appartenenza alla procedura): nel senso che non spetti esclusivamente alle società del gruppo, ma sussista altresì, secondo la norma di cui all'art. 37, comma 2, in capo agli organi e autorità con funzioni di controllo e vigilanza sull'impresa, a uno o più creditori (anche non di tutte le società del gruppo), al pubblico ministero²⁵.

Si tratta invero di una procedura che comporta lo possesso di una o di tutte le imprese del gruppo per salvaguardare il valore delle garanzie patrimoniali per tutti i creditori del gruppo, i soggetti maggiormente interessati. Ciò consentirebbe di superare la regola del diritto concorsuale “comune” (art. 37) per cui un soggetto non potrebbe chiedere l'accertamento giudiziario di una impresa di cui non è creditore²⁶. Si tratta inoltre di una procedura “sistemica” che coinvolge una molteplicità di interessi, legittimando l'entrata in campo di soggetti preposti al controllo e alla vigilanza, ed anche del pubblico ministero,

²⁴ Nello stesso senso PICARDI, *Art. 287*, 1441.

²⁵ Vedi SCOGNAMIGLIO, *I gruppi*, 413 ss.; D'ATTORRE, *I concordati*, 283; SCIUTO, *Le ragioni*, 57 ss. *Contra*: MEO, PANZANI, *Procedure unitarie*, 1 ss.; SCIUTO, *Le ragioni*, 57 ss.; VATTERMOLI, *Le procedure concorsuali*, 78, per il quale la liquidazione giudiziale di gruppo potrebbe aprirsi solo su istanza congiunta (volontaria) delle diverse imprese insolventi del gruppo.

²⁶ SCIUTO, *Le ragioni*, 58.

anche qui parimenti superandosi la regola (art. 38) per cui l'organo inquirente interviene su specifiche imprese insolventi.

Lo spossessamento per alcuni primi commentatori dovrebbe avere come effetto la cessazione della direzione e coordinamento²⁷. Il punto appare delicato. L'aspetto funzionale della procedura potrebbe a mio avviso indirizzare l'interprete nel senso di giustificare la permanenza di una qualche forma di attività di influenza di gruppo. Se invero la funzione si realizza attraverso il «*coordinamento nella liquidazione degli attivi*», essa presuppone una attività di stampo gestionale volta a coordinare le attività (di liquidazione), una direzione e coordinamento parziale e qualificata dalla mera organizzazione dell'attività, svolta da un soggetto-organo della procedura medesima a ciò preposto, il curatore.

Discendono da questa impostazione due corollari. In primo luogo non dovrebbe darsi luogo alla cessazione della pubblicità prevista dall'art. 2497-*bis* c.c. con la cancellazione dell'ormai ex soggetto capogruppo dagli atti e dalla corrispondenza nonché dal registro delle imprese, ancorché sorgendo la necessità di far menzione dell'apertura della liquidazione giudiziale del gruppo e dell'indicazione degli organi a ciò preposti. In secondo luogo non ricorrerebbero comunque le condizioni perché il socio possa esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2497-*quater*, lett. c), c.c.

Una tendenza a favorire il più ampio consolidamento procedurale, nel senso non soltanto della possibile riconduzione ad unitarietà ma anche quanto meno del coordinamento delle procedure afferenti ad imprese del medesimo gruppo si registra poi con riferimento al potere del curatore che, quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, dovrà farsi carico di segnalarlo agli organi di amministrazione e controllo delle altre imprese (sarà così sollecitato a verificare l'eventuale stato d'insolvenza a più ampio raggio nel gruppo) e, se del caso, di promuovere egli stesso il relativo accertamento (art. 287, comma 5). La norma, che attua la legge delega²⁸, pur nella sua genericità²⁹ sembra consentire, sempre con la unica finalità della migliore gestione dell'insolvenza per il soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, la successiva riunione – “per attrazione” alla procedura aperta – di altre imprese del gruppo, ricorrendone i presupposti (dello stato di insolvenza, dell'appartenenza al gruppo, del centro degli interessi principali nello Stato italiano)³⁰. Riunione che potrebbe proporsi con ricorso da parte dei legittimati come sopra individuati.

²⁷ MAUGERI, *Gruppo insolvente*, 222 ss.; SCIUTO, *Le ragioni*, 59; SCOGNAMIGLIO, *I gruppi*, 413 ss.: «la direzione e coordinamento di gruppo è attività che presuppone il *going concern*; appare pertanto arduo assumere che essa possa continuare, nei medesimi termini e con le medesime modalità della fase in bonis, nella vicenda liquidatoria e dissolutoria dell'impresa insolvente».

²⁸ Art. 3, comma 3, legge delega n. 155 del 2017: «*Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo devono essere previsti (...) c) l'attribuzione al curatore, anche nei confronti di imprese non insolventi del gruppo, del potere di: (...) 4) nel caso in cui ravvisi l'insolvenza di imprese del gruppo non ancora assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, segnalare tale circostanza agli organi di amministrazione e di controllo ovvero promuovere direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di dette imprese*».

²⁹ SANZO, BURRONI, *Il nuovo codice*, 329.

³⁰ *Contra* SCIUTO, *Le ragioni*, 79.

Articolo 288

Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo

1. Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure.

Daniele U. Santosuosso

Sommario: 1. La cooperazione in caso di procedure concorsuali autonome. – 2. I presupposti di applicazione della norma. Gli organi cooperanti. Il curatore. Il debitore ma anche il commissario giudiziale. Il reg. 2015/848. Cooperazione (soprattutto informativa). – 3. Le modalità di cooperazione. Il reg. 2015/848. Modelli in ogni forma ma appropriati per la massima efficacia dell'amministrazione delle procedure. Accordi o protocolli. Il coordinatore.

1. – Al fine di ottimizzare, nel contesto concorsuale, la gestione delle imprese insolventi di gruppo con forme di consolidamento procedurale – sia pure attenuata e flessibile – il legislatore ha previsto il dovere di cooperazione degli organi di gestione delle diverse procedure: ciò nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate ad autonome procedure di liquidazione giudiziale, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, appunto per *«facilitare la gestione efficace delle procedure»* (art. 288).

La norma attua l'art. 3, comma 1, lett. e), legge delega n. 155 del 2017, in virtù della quale il legislatore governativo, nell'esercizio della delega, avrebbe dovuto adeguarsi al criterio di *«stabilire obblighi reciproci di informazione e di collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure, nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali, in Italia o all'estero»*. E supera così le difficoltà cui dava adito la legge fallimentare di riconoscere, rispetto alla facoltà di chiedere collaborazione da parte di una curatela, un corrispondente obbligo in capo ad altra curatela.

Anche alla luce di tale disposizione può affermarsi che tali obblighi sorgano in capo all'organo della procedura aperta in Italia altresì nei confronti degli omologhi organi delle procedure aperte all'estero a condizioni di reciprocità, del resto in armonia con alcune le-

gliazioni oltralpe come quella tedesca¹ e con gli orientamenti (anche di soft law) internazionali: così l'UNCITRAL, segnatamente la Parte III della Guida Legislativa sull'insolvenza, del 2004²; e il Regolamento europeo sull'insolvenza transfrontaliera (reg. 2015/848), cui la stessa Relazione al Codice rinvia ai fini della individuazione delle misure di cooperazione, che presenta modelli di riferimento di tali obblighi di collaborazione ed informazione reciproca³.

Il modello delineato dal legislatore della riforma prevede dunque una forma di cooperazione “a geometria variabile” applicabile a seconda del caso concreto e qualificata dalla massima elasticità⁴; a differenza del *consolidamento procedurale in senso stretto*, a sua volta distinguibile in consolidamento procedurale *debole*, se le plurime procedure sono coordinate in ragione della identità degli organi; ovvero *forte*, in caso di procedura unica.

2. – Il presupposto di applicazione della norma è l'apertura di «*separate procedures of liquidation*» ovvero di «*separate procedures of concordato preventivo*» nei confronti di imprese appartenenti al medesimo gruppo.

La disciplina non si applica quindi in caso di liquidazione unitaria di gruppo, né in caso di concordato di gruppo. Non rilevano poi né gli accordi in esecuzione di piani attestati né gli accordi di ristrutturazione dei debiti, e ciò per la semplice ragione che in entrambi i casi non operano «*organi di gestione*» che potrebbero cooperare tra di loro⁵.

Non sembrano invece esservi ostacoli ad estendere la disciplina laddove la cooperazione sia utile per coordinare tra loro procedure di liquidazione giudiziale e di concordato preventivo. La lettera della legge depone diversamente ma l'argomento appare superabile alla luce della *ratio legis* che è quella di garantire il raggiungimento dei benefici del coordinamento, la gestione ottimale, in funzione degli interessi protetti⁶.

La gestione ottimale rappresenta appunto la finalità della norma, e coincide, come detto per altre norme (vedi *supra sub* art. 287) con il “buon andamento” delle procedure per l'ottimo “paritetico” in termini di efficienza ed efficacia⁷ nel soddisfacimento degli interessi tutelati.

¹ Gesetz zur Erleichterung der Bewältigung von Konzerninsolvenzen, (BGBl, 2017, Teil I, n. 22, del 13 aprile 2017, in vigore dal 21 aprile 2018).

² Così anche VATTERMOLI, *Le procedure concorsuali*, 81.

³ ZHANG, *Reconsidering Procedural Consolidation*, 332 ss.

⁴ Cfr. D'ATTORRE, *I concordati*, 279.

⁵ VATTERMOLI, *Le procedure concorsuali*, 78, che aggiunge l'argomentazione, per gli accordi di ristrutturazione, della mancanza della natura di procedure concorsuali cui la norma fa espresso riferimento. L'argomento è a mio avviso superfluo ma anche impegnativo perché presuppone la opinabile sottrazione di tali accordi alla categoria delle procedure concorsuali.

⁶ VATTERMOLI, *Le procedure concorsuali*, 80, che ricorda che «il criterio direttivo di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) l. n. 155/2017 imponeva al Governo di introdurre una norma volta a “stabilire obblighi reciproci di informazione e di collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure, nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali, in Italia o all'estero”, senza limitare tale obbligo agli organi di gestione di procedure tra loro omogenee».

⁷ Entrambi i criteri sono citati reg. n. 848 del 2015: sulla “efficienza” vedi il considerando n. 54: «*Al fine di migliorare ulteriormente il coordinamento delle procedure di insolvenza delle società facenti parte di un gruppo di società e di consentire la ristrutturazione coordinata del gruppo, il presente regolamento dovrebbe introdurre norme procedurali relative al coordinamento delle procedure di insolvenza delle società facenti parte di un gruppo di*

Per quanto riguarda gli organi di gestione cooperanti, mentre in caso di liquidazione giudiziale essi saranno ovviamente i curatori (ciò che discende dai principi che governano la procedura ed espressamente dalla norma dell'art. 128), dubbia può essere la soluzione per quanto riguarda il concordato preventivo. Secondo alcuni, anche alla luce del reg. n. 848 del 2015, l'obbligo di cooperazione dovrebbe essere posto a carico del debitore, in quanto gestore del patrimonio e in senso lato ausiliario o "organo" della procedura⁸, sia pure sotto la vigilanza del commissario giudiziale, che, in quanto sì organo ma non di gestione, dovrebbe esserne soltanto informato⁹.

Secondo una interpretazione funzionale questa appare una soluzione accettabile, ma parziale. A mio avviso, anche alla luce del dato letterale, che fa riferimento agli «*organi di gestione delle diverse procedure*», dovrebbe intendersi che anche il commissario giudiziale, insieme al debitore e ognuno nell'ambito delle proprie attività, debba adempiere agli obblighi di cooperazione: gli è infatti che il commissario, che è organo della procedura, abbia una serie di funzioni di controllo (vigilanza sull'attività del debitore; accertamento e segnalazione alle autorità preposte di informazioni ove previsto), consulenza (attraverso consultazione o rilascio di pareri) e amministrazione (così redazione dell'inventario del patrimonio del debitore e predisposizione della relazione sulle cause del dissesto, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori; gestione delle informazioni e comunicazioni in particolare per i creditori, rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta originaria in caso di offerte concorrenti, annotazioni in contabilità del decreto di apertura del concordato preventivo) che possono essere qualificate a pieno titolo di *governo* della procedura: *governo* cui la norma allude nell'utilizzare il termine di gestione, in senso ampio in questo caso, comprensiva della – ma che non si esaurisce nella – gestione in senso stretto.

In questo senso depone anche il reg. 2015/848: così all'art. 56, § 2, che prevede possibilità di forme di cooperazione con riferimento sia all'amministrazione che al controllo («*In implementing the cooperation set out in paragraph 1, insolvency practitioners shall: (a) as soon as possible communicate to each other any information which may be relevant to the other proceedings, provided appropriate arrangements are made to protect confidential information; b) consider whether possibilities exist for coordinating the administration and supervision of the affairs of the group members which are subject to insolvency proceedings, and if so, coordinate such administration and supervision;*»).

Nell'ambito delle proprie attività dunque il commissario giudiziale può e deve svolgere una attività di cooperazione, segnatamente informativa, in grado di rivelarsi significativamente utile agli altri organi delle procedure per facilitare la più efficace gestione delle stesse.

3. – Per quanto riguarda più in generale le diverse modalità di cooperazione, si è detto che il reg. 2015/848 presenta modelli di riferimento per la cooperazione (anche) tra tutti

società. Tale coordinamento dovrebbe cercare di assicurare l'efficienza del coordinamento, rispettando nel contempo la distinta personalità giuridica di ciascuna società del gruppo». Sulla "efficacia" il considerando n. 57: «Le procedure di coordinamento di gruppo dovrebbero sempre mirare a facilitare l'efficace gestione delle procedure d'insolvenza di società del gruppo e avere un impatto generalmente positivo per i creditori».

⁸ NIGRO, *La disciplina*, 260.

⁹ VATTERMOLI, *Le procedure concorsuali*, 85-86.

gli organi di gestione, da attuare compatibilmente con le procedure in essere e l'autonomia di scelta delle strutture di collaborazione più appropriate in assenza di conflitti di interesse, per facilitare l'efficacia (da intendersi efficacia ed efficienza, e quindi buon andamento) dell'amministrazione delle procedure medesime; e ciò in ogni forma, compresi accordi o protocolli (espressamente l'art. 56, § 1)¹⁰.

L'uso degli accordi o protocolli, per disciplinare complessivamente gli strumenti di cooperazione che si intendono adottare per coordinare le procedure, deriva dalla prassi internazionale (con varie denominazioni, tra cui *insolvency agreements, protocols, insolvency administration contracts, cooperation and compromise agreements, memorandum of understanding*)¹¹. Le norme contrattuali di coordinamento possono avere i più diversi ambiti (dai piani di liquidazione e risanamento o recupero ai criteri di gestione del contenzioso, alle modalità di scambio delle informazioni) in funzione del buon andamento delle procedure¹². La dottrina li sottrae alla categoria dei contratti¹³, inquadrandoli in prima approssimazione tra gli atti negoziali non patrimoniali, atipici, bi- o plurilaterali, a contenuto organizzatorio¹⁴.

Si dà poi specifico risalto da un lato a possibili figure di coordinatori, dall'altro a possibili deleghe interne tra i gestori. In particolare all'art. 56, § 2, ultimo periodo, reg. n. 848 del 2015 si prevede che si possa raggiungere un accordo per nominare uno dei gestori delle procedure con poteri qualificati o anche concordare tra loro l'attribuzione di alcuni compiti¹⁵. In effetti, il ruolo del coordinatore potrebbe rilevarsi particolarmente utile soprattutto nelle ipotesi in cui il numero delle società del gruppo sia elevato, in modo che l'accentramento della gestione, anche per singole fasi o attività, possa facilitare l'individuazione e la realizzazione di disegni unitari¹⁶.

¹⁰ Art. 56, § 1, reg. n. 848 del 2015: «Where insolvency proceedings relate to two or more members of a group of companies, an insolvency practitioner appointed in proceedings concerning a member of the group shall cooperate with any insolvency practitioner appointed in proceedings concerning another member of the same group to the extent that such cooperation is appropriate to facilitate the effective administration of those proceedings, is not incompatible with the rules applicable to such proceedings and does not entail any conflict of interest. That cooperation may take any form, including the conclusion of agreements or protocols».

¹¹ UNCITRAL, *Practice Guide*, 3. Per tali accordi nella insolvenza transfrontaliera v. FUMAGALLI, *I protocolli*, 185; VATTERMOLI, *Gli insolvency protocols*, 11 ss. e ID., *Le procedure concorsuali*, 89, ove riferimenti alla dottrina internazionale.

¹² Per la dottrina internazionale v. ZUMBRO, *Cross-Border Insolvencies*, 157.

¹³ FUMAGALLI, *I protocolli*, 193 ss.

¹⁴ VATTERMOLI, *Gli insolvency protocols*, 31 ss.

¹⁵ Art. 56, § 2, ultimo periodo, reg. n. 848 del 2015: «all or some of the insolvency practitioners referred to in paragraph 1 may agree to grant additional powers to an insolvency practitioner appointed in one of the proceedings where such an agreement is permitted by the rules applicable to each of the proceedings. They may also agree on the allocation of certain tasks amongst them, where such allocation of tasks is permitted by the rules applicable to each of the proceedings».

¹⁶ VATTERMOLI, *Le procedure concorsuali*, 88, per il quale è possibile che il coordinatore sia il gestore non della procedura principale ma, per la rilevanza dell'attivo, il numero dei creditori e il peso economico delle relazioni contrattuali in corso di esecuzione, di quella aperta nei confronti di una controllata operativa.

Articolo 289

Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione

1. La domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza presentata da un'impresa appartenente ad un gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. L'impresa deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore o il commissario giudiziale possono, al fine di accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

Daniele U. Santosuosso

Sommario: 1. Il quadro informativo complessivo come strumentale al buon andamento delle procedure di gruppo. Gli obblighi informativi e di deposito del bilancio consolidato. Il “decreto correttivo” e la ritrovata coerenza sistematica. – 2. Il potere degli organi delle procedure di richiedere alle pubbliche autorità e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari delle partecipazioni. Le nozioni di «pubbliche autorità» e di «effettivo titolare».

1. – Il miglior andamento della procedura, principio cardine, come nei commenti precedenti si è cercato di illustrare, del diritto concorsuale in generale e di quello speciale (diritto concorsuale dei gruppi) che ci occupa, potrà raggiungersi anche grazie alla disponibilità, da parte degli organi della procedura, di un quadro informativo complessivo relativamente al gruppo. In tal senso prevedeva la legge delega, richiedendo innanzitutto di «prescrivere specifici obblighi dichiarativi nonché il deposito del bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, a carico delle imprese appartenenti a un gruppo, a scopo di informazione sui legami di gruppo esistenti, in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali» (art. 3, comma 1, lett. b), legge delega n. 155 del 2017).

In quest'ottica, al fine di fornire elementi di conoscenza sulla complessiva situazione patrimoniale ed economica del gruppo (profilo statico o degli assetti) e per meglio coordi-

nare la liquidazione degli attivi (profilo dinamico o dell'attività), con l'art. 289 si prescrivono alcuni requisiti di ammissibilità della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza presentata da un'impresa appartenente ad un gruppo. La domanda di accesso deve contenere (i) informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le sue imprese, sul registro o registri imprese dove è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'art. 2497-bis c.c., (ii) il deposito del bilancio consolidato ove esistente¹.

La norma è stata oggetto di rivisitazione tramite "decreto correttivo" (d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, art. 36) con la inserzione di tali condizioni anche per la procedura di insolvenza. Invero l'art. 284, comma 4, seconda parte stabiliva e stabilisce che la domanda – presentata da più imprese appartenenti a un gruppo – di accesso al concordato preventivo o al procedimento di omologazione di accordi di ristrutturazione «*deve inoltre fornire informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289.*» e tale previsione era quasi letteralmente riprodotta nel successivo art. 289, che però faceva riferimento esclusivamente alle domande di accesso a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza presentate da un'impresa appartenente ad un gruppo. Analogamente l'art. 286, comma 4, prevedeva e prevede, in relazione al procedimento di concordato di gruppo, che «*Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, può richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.*»: disposizione anche questa come ora vedremo pressoché testualmente replicata con l'art. 289.

La dottrina aveva evidenziato che poteva sorgere il dubbio che gli obblighi (e i poteri) informativi non sussistessero ove la domanda fosse di accesso alla liquidazione giudiziale di gruppo².

Tuttavia, se già prima della versione definitiva della norma si poteva superare la disarmonia in senso estensivo argomentando che le due fattispecie (e relative discipline) avevano alla base una razionalità unitaria, oggi tale razionalità è stata riportata a coerenza sistematica con il correttivo. La logica consiste come si è sopra detto nel mettere in condizione gli organi della procedura di conoscere unitariamente la situazione patrimoniale ed economica del gruppo anche per coordinare in modo ottimale la liquidazione degli attivi. In questa prospettiva gli obblighi informativi sorgono per il mero fatto che a presentare la domanda di accesso sia un'impresa appartenente al gruppo³.

¹ Sul punto in generale, a proposito dei progetti di riforma, SANTAGATA, *Il concordato*, 681 ss., 696 ss.; successivamente in relazione alla norma del Codice ante correttivo SCOGNAMIGLIO, *I gruppi*, 418 ss.

² NIGRO, *I gruppi*, 18. Di scarsa linearità parlava FERRI JR, *Il concordato preventivo*, 38.

³ In tal senso anche GUERRERA, *La regolazione negoziale*, 131 ss.; SCOGNAMIGLIO, *I gruppi*, 425 ss.; NIGRO, *I gruppi*, 26; FERRI jr, *Il concordato preventivo*, 38.

Per quanto riguarda il deposito del bilancio consolidato si deve ritenere che esso vada allegato al ricorso, al pari di quanto si prevede espressamente all'art. 284, comma 4.

2. – La seconda parte della norma dell'art. 289 stabilisce come accennato che *«In ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore o il commissario giudiziale possono, al fine di accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.»* Anche sul punto il legislatore della riforma attua un principio generale della legge delega, che prevede di *«attribuire all'organo di gestione della procedura il potere di richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, nonché di richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote a esse intestate»* (art. 3, comma 1, lett. c), l. n. 155 del 2017).

Dunque, *«in ogni caso»* e anche laddove gli obblighi informativi di cui alla prima parte della norma siano stati regolarmente adempiuti, il tribunale in sede di scrutinio della domanda di accesso ovvero, *«successivamente»*, il curatore o il commissario giudiziale, possono richiedere alla pubblica autorità tutte le informazioni necessarie al fine di accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo. Il legislatore evidentemente presuppone che i dati emergenti dalle informazioni fornite in sede di domanda di accesso possano non bastare a ricostruire l'esatta catena di controllo e direzione e coordinamento e l'effettivo titolare delle partecipazioni.

Su questo punto la norma attribuisce un potere molto ampio di richiedere alle pubbliche autorità, compresa la Consob, nonché alle società fiduciarie, le necessarie informazioni e precisamente le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate.

Innanzitutto giova osservare che tale previsione, che costituisce oggetto del rinvio (peraltro sovrabbondante) dall'art. 284, comma 4, si colloca nel solco di quel percorso evolutivo volto all'affermazione della tendenza, emersa sin dalla riforma della legge fallimentare attuata con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, all'ampliamento delle funzioni (e correlativi poteri) del curatore fallimentare (oggi della liquidazione giudiziale), protagonista e propulsore della procedura e attivo interprete delle istanze privatistiche legate alla crisi di impresa (*in primis* dei creditori)⁴. Lo stesso è a dirsi, nel suo ruolo di amministrazione e controllo, del commissario giudiziale.

L'ampiezza della locuzione utilizzata di *«pubbliche autorità»*, e la previsione tra esse in via esemplificativa della Consob (che normalmente è quella che può avere informazioni del genere, specialmente per i gruppi di grandi dimensioni) induce a ritenere che vi rientrino sia le autorità giudiziarie (in particolare gli organi della procedura esecutiva previamente investiti della competenza in relazione a beni del debitore o gli organi di altra procedura concorsuale in qualche modo connessa), sia quelle amministrative: tra queste a titolo esemplificativo l'Agenzia delle Entrate o le Prefetture, ma anche tutte le autorità in-

⁴ Sia consentito rinviare a SANTOSUOSSO, *Abuso di eterodirezione*, 1255.

dipendenti che possano essere in possesso dei dati rilevanti, come l'IVASS e la stessa Banca d'Italia con particolare riferimento all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), l'Anac e il Garante per la Protezione dei Dati Personali. In proposito può osservarsi che la tutela dell'interesse alla privacy appare recessiva rispetto agli interessi della procedura concorsuale, e il fatto che il legislatore abbia espressamente incluso le società fiduciarie è in tal senso significativo. Possiamo ritenere inoltre che tra le pubbliche autorità rientrino anche quelle internazionali a livello dell'UE corrispondenti a quelle nazionali (così l'ESMA).

La individuazione della nozione di «*effettivo titolare*» infine sembra poter beneficiare di quella di “titolare effettivo” messa a punto anche a livello unionale europeo⁵ e internazionale⁶ ai fini antiriciclaggio, come colui che risulti essere l'effettivo beneficiario dell'operazione economico – finanziaria oltre che giuridica posta in essere da un soggetto terzo: una nozione di carattere sostanziale, posto che la stessa mira alla ricerca del soggetto cui imputare gli effetti di un'operazione, soggetto non necessariamente coincidente con quello cui formalmente tali effetti sono riferibili⁷. In questa prospettiva assume ulteriore significato il richiamo che l'art. 289 fa alle società fiduciarie che dopo la modifica apportata al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 dal d.lgs. n. 90 del 2017, non sono più esonerate dagli obblighi di adeguata verifica da parte degli altri soggetti obbligati nel caso entrino in contatto con gli stessi per operazioni soggette alla normativa antiriciclaggio.

⁵ Per ultima la quinta direttiva, direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

⁶ Al riguardo il sistema delle fonti vede al suo vertice le Raccomandazioni del GAFI, il Gruppo d'azione finanziaria Internazionale (o *FATF: Financial Action Task Force*), organismo intergovernativo che ha per scopo l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita: v. https://www.dt.mef.gov.it/attivita_istituzionali/rapporti_finanziari_internazionali/organismi_internazionali/gafi/). Le raccomandazioni GAFI sono state emanate per la prima volta nel 2012 e riviste da ultimo nel marzo 2022: *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation – The Fatf Recommendations* (in <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf>).

⁷ ARCELLA, CARIONI, NASTRI, PIFFARETTI, *La ricerca*; RAZZANTE, *Manuale di legislazione*.